STUDIO BATTAGLIONI

Gennaio 2008

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di gennaio pag. 2
- Comunicazione annuale dati Iva pag. 5
- Richiesta di rimborso del credito Iva 2007 pag. 7
- Modifica del tasso legale: dal 01.01.2008 interessi al 3% pag.10
- Comunicazione telematica delle lettere di intento pag.11
- Autoliquidazione Inail 2007 - 2008 pag.13

Le schede di raccolta dati

- Scheda di raccolta dati per la compilazione della Comunicazione annuale dati Iva pag.16

I formulari operativi

- Elenchi clienti e fornitori: codice fiscale obbligatorio dal 1° gennaio 2008 pag.18

I Supplementi Speciali

- ***Speciale Finanziaria 2008***
- La sintesi delle novità pag.19
- Regimi fiscali: dal 2008 decolla il nuovo regime dei contribuenti minimi pag.44
- Finanziaria 2008 - ritorna la possibilità di estromettere l'immobile utilizzato dall'impresa individuale pag.47
- Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni pag.52
- Manovra sugli interessi passivi, ammortamenti e contratti di *leasing* pag.54
- Le novità Iva e registro della Finanziaria 2008 pag.59
- Finanziaria 2008 e novità Irpef per i privati pag.70
- Finanziaria 2008 - la nuova tassazione fissa del reddito d'impresa e di partecipazione al 27,50% pag.74
- Agevolazioni alle imprese: nuovi vincoli e nuove opportunità pag.76

Occhio alle scadenze

- principali scadenze dal 15 gennaio al 15 febbraio 2008 pag.80

CONGUAGLI PER VERSAMENTI DI CONTRIBUTI E QUOTE DI TFR

Chiarimenti e precisazioni per i datori di lavoro sulle operazioni di conguaglio di fine anno

I datori di lavoro, generalmente, effettuano le operazioni di conguaglio contributivo e conseguente prelievo o restituzione, in relazione alle somme mensilmente versate durante l'anno, ai lavoratori dipendenti con le retribuzioni del mese di dicembre. L'Inps fornisce istruzioni in merito a tali operazioni di conguaglio: se effettuate con le retribuzioni del mese di dicembre 2007, i risultati finiranno sul Dm10 da inviare entro il 31/1/2008 ed il pagamento dei contributi andrà effettuato entro il 16/1/2008. Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate anche con le retribuzioni del mese di gennaio 2008 (DM10 entro il 29/2/2008 e pagamento contributi entro il 18/2/2008). Inoltre, in considerazione del fatto che da quest'anno le operazioni di conguaglio riguardano anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l'Inps concede la possibilità di effettuare il conguaglio anche con la denuncia di febbraio 2008 (DM10 entro il 31/3/2008 e pagamento contributi entro il 17/3/2008), senza l'aggravio di oneri accessori, seppure con l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2008.
L'Inps fornisce chiarimenti anche sulle operazioni di conguaglio delle quote di TFR versate al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del TFR (Fondo di Tesoreria di cui all'art.2120 del C.C.) da parte delle aziende private con almeno 50 addetti, per quei lavoratori che non hanno aderito alla previdenza complementare o vi hanno aderito parzialmente. I datori di lavoro sono tenuti a sistemare le eventuali differenze a debito o a credito, determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate, entro fine anno o, se precedente, entro la cessazione del rapporto di lavoro e sono tenuti alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. Per le aziende che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla data del 31 dicembre 2007, la media dei dipendenti occupati supera il limite dei 50 addetti: in tal caso, le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi dall'inizio dell'attività, in sede di conguaglio, maggiorando l'importo da versare del tasso di rivalutazione del 2,74% calcolato fino alla data del versamento. Pertanto, le aziende che superano il limite dei 50 addetti devono trasmettere l'apposita autodichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia Dm10 relativa al mese di febbraio 2008 (31/3/2008) e procedere al versamento del TFR dovuto entro il 17/3/2008.

(Inps, Circolare n. 136, 21/12/2007)

PRIVACY: IL MARKETING SENZA CONSENSO È ILLECITO

Nuovo intervento del Garante per la privacy sulle comunicazioni a fini commerciali

Il caso sottoposto all'esame riguardava un privato che ha ricevuto comunicazioni commerciali telefoniche con operatore automatico. Il Garante per la *privacy* ha ribadito il principio della necessità del previo consenso scritto dell'interessato, da richiedere da parte del mittente, prima dell'invio di corrispondenza cartacea, elettronica o dell'effettuazione di telefonate a fini commerciali. Il destinatario della comunicazione indesiderata potrà agire per il risarcimento del danno subito: sono risarcibili sia i danni patrimoniali sia i danni non patrimoniali. Il Garante per la *privacy* ha chiarito, inoltre, che non ha alcuna valenza il fatto che i numeri dei soggetti economici siano reperibili sugli elenchi telefonici categorici: qualsiasi tipo di invio di materiale pubblicitario (via fax, posta elettronica, sms, mms, chiamate vocali mediante operatore automatico) non è possibile senza l'ottenimento del previo consenso scritto da parte del destinatario.

(Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter, 04/01/2008)

FABBRICATI NON DICHIARATI IN CATASTO

Pubblicato il quarto elenco dei Comuni con immobili mai dichiarati o non più rurali

L'Agenzia del Territorio ha fornito il quarto elenco di Comuni nei quali sono stati individuati fabbricati presenti sul territorio, ma che non risultano dichiarati al catasto. I precedenti comunicati sono del 10/8/2007, 26/10/2007 e 7/12/2007. Gli elenchi delle particelle iscritte al Catasto Terreni, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, comprensivi della data di mancata presentazione della dichiarazione al catasto, sono consultabili presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito web www.agenziaterritorio.it/servizi/cittadino/fabbricati_non_dichiarati.htm. Sono stati, inoltre, individuati i fabbricati iscritti al Catasto Terreni per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento di ruralità. Sia per i fabbricati mai dichiarati sia per quelli ex rurali i soggetti titolari di diritti reali di godimento sugli stessi hanno 90 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in G.U. per presentare gli atti di aggiornamento al Catasto Edilizio Urbano, evitando i maggiori oneri per le attività di surroga eseguite dall'Agenzia del Territorio ed i maggiori importi sanzionatori per ritardata presentazione rispetto a quelli connessi all'adempimento spontaneo. Una volta varato il provvedimento attributivo o modificativo della rendita catastale, il contribuente avrà facoltà di impugnarlo (se ad esempio, riterrà attribuita una rendita troppo elevata) davanti alla Commissione tributaria provinciale.

(Agenzia del Territorio, Comunicato, G.U. n. 300 del 28/12/2007)

CONAI: PRONTE LA GUIDA E LA MODULISTICA PER L'ANNO 2008

Pubblicata la guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi

Pubblicata sul sito web del Conai (www.conai.org) la nuova guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi e che, perciò, devono versare il periodico contributo ambientale per il finanziamento del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti. La guida è rivolta a tutti i consorziati Conai, cioè a coloro che sono tenuti a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi. Il consorzio Conai, che accomuna i consorzi di settore (plastica, vetro, ecc.), ha messo a disposizione il nuovo vademecum per provvedere alle periodiche dichiarazioni e al versamento delle somme dovute. L'attività di produzione di imballaggi vuoti e l'attività di importazione di imballaggi pieni e vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del contributo ambientale Conai, per tutti gli imballaggi immessi sul territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del contributo dovuto per ciascun materiale. Tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Per le dichiarazioni da effettuare fino al 20 gennaio 2008 saranno utilizzati ancora i moduli 2007; successivamente saranno pubblicati i moduli aggiornati, da utilizzare a partire dalla prima dichiarazione di competenza dell'anno 2008.

(Conai, Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale 2008, sito web)

TARIFFE ACI 2008

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli

L'Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle nazionali elaborate dall'Aci dei costi chilometrici da applicare per la quantificazione del reddito in natura derivante dall'utilizzo promiscuo (aziendale e privato) di autovetture aziendali da parte di dipendenti e titolari di redditi assimilati. I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal periodo di imposta 2008.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato, G.U. n. 296 del 21/12/2007 S.O. n. 280)

ESENZIONE IRES PER ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO

Pronto il modello per beneficiare dell'esenzione Ires per il 2007 e il 2008

Le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni locali, possono inviare all'Agenzia delle Entrate la domanda per essere inserite nell'elenco dei beneficiari dell'esenzione Ires. E' stato, infatti, pubblicato, sulla G.U. n. 299 del 27/12/2007 il relativo modello: i soggetti interessati avranno 60 giorni di tempo a partire dal 28/12/2007 per presentare l'istanza, utilizzando per la compilazione e la trasmissione telematica del modello il prodotto telematico denominato "IstanzaBenefici_Associazioni", disponibile su sito web dell'Agenzia delle Entrate. La domanda è relativa agli anni 2007 e 2008, mentre a partire dal 2009, a regime, l'invio andrà fatto tra il 20 luglio e il 20 settembre. Oltre all'esenzione Ires, per le associazioni inserite nell'elenco, è previsto che le persone fisiche che gestiscono le attività dell'associazione senza fine di lucro sono esonerate dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili. Inoltre, le prestazioni e le erogazioni in denaro offerte a tali associazioni da persone fisiche sono considerate liberalità ai fini delle imposte sui redditi.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 27/12/2007, sito web)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI NOVEMBRE 2007

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 2007, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 131,3. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +2,3%.

(Istat, Comunicato del 13/12/2007, G.U. n.299 del 27/12/2007)

PRONTO IL MODELLO PER IL BONUS AGRICOLTURA 2007

Istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica

E' pronto il modello d'istanza che gli imprenditori agricoli devono presentare per l'attribuzione del credito d'imposta per i nuovi investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Possono compilare e inviare la domanda per fruire del credito di imposta, con limite massimo pari a 200.000 euro, gli imprenditori agricoli o coloro che esercitano attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e altre attività a queste connesse. L'istanza per l'ammissione al credito d'imposta va presentata all'Agenzia delle Entrate, a partire dal 17 dicembre 2007, esclusivamente in via telematica. La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata o direttamente da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate o tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario, oppure tramite i soggetti incaricati (professionisti, associazioni di categoria, CAF). Per la trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è necessario utilizzare il software "Creditagricoltura", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 30/11/2007 e modulistica, sito web)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Scade il prossimo **29 febbraio 2008** il termine per trasmettere - esclusivamente in via telematica – la **Comunicazione annuale dei dati Iva** relativa all'anno **2007**; tale adempimento, non sostituisce la dichiarazione Iva (la quale deve, di regola, deve essere presentata unitamente al modello Unico), ma costituisce adempimento autonomo.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva, in via generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva; particolare attenzione deve essere prestata nel caso in cui il contribuente:

- abbia optato per la liquidazione Iva di gruppo;
- si sia avvalso della contabilità separata;
- sia non residente
- sia stato interessato da operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.).

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti e coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art.36-*bis* e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti (è irrilevante il fatto che siano tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva per operare rettifiche alla detrazione). L'esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (*reverse charge*);
- i produttori agricoli in regime semplificato (esonerati dagli adempimenti in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000);
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640 del 26 ottobre 1972, esonerati dagli adempimenti Iva (purché non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'Iva nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell'ipotesi di cui all'art.44, co.3, secondo periodo del D.L. n.331/93, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. n.398/91, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art.74-*quinques* per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- organi e amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a € 25.822,84 ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. In presenza di contabilità separate la determinazione del volume d'affari avviene considerando tutte le attività esercitate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

Effetti della comunicazione

E' importante ricordare che la natura e gli effetti derivanti dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva non sono quelli propri della Dichiarazione Iva, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Pertanto:

- nel caso in cui ci si accorga di aver comunicato dati incompleti o inesatti, la comunicazione già presentata non può essere rettificata o integrata;
- non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione;
- non è possibile effettuare ravvedimento operoso per sanare ritardi o omissioni;
- in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati è applicabile la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065.

Modalità particolari di compilazione

Le istruzioni forniscono poi ulteriori chiarimenti necessari per una corretta compilazione del modello di Comunicazione.

- ***Contribuenti con liquidazioni trimestrali:*** la comunicazione annuale dati IVA interessa tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta di riferimento (2007), pertanto, anche i dati concernenti il periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l'Iva a debito o a credito relativa all'intero periodo d'imposta;
- ***Contribuenti con contabilità presso terzi:*** coloro che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità ed abbiano optato per la particolare modalità di calcolo delle liquidazioni periodiche basata sull'Iva divenuta esigibile nel secondo mese precedente, devono presentare la Comunicazione annuale dati Iva facendo comunque riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta;
- ***Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta, per obbligo di legge o per opzione, dovuta ovvero detraibile*** *(ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.):* essi devono indicare nel rigo CD4 (Iva esigibile) e nel rigo CD5 (Iva detratta) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non prevede la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati, regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo, regime speciale per le attività spettacolistiche), il rigo CD5 non deve ovviamente essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti. ***firma***

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2007

A partire dal **1° febbraio** e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva sarà possibile presentare la richiesta di rimborso del credito Iva, quale emergerà dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2007.

Chi è interessato al rimborso IVA

Si ricorda che il credito Iva 2007 può essere utilizzato a partire dal 1 gennaio 2008 in compensazione orizzontale con altri versamenti tributario o contributivi (ad esempio per i versamenti delle imposte sui redditi, delle ritenute di agenti e professionisti, dei contributi dei dipendenti, dell'Ici, del diritto camerale e della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali).

La procedura di rimborso è pertanto consigliata esclusivamente a coloro che si trovino **cronicamente a credito Iva** e tale **credito è superiore ai versamenti** che presumibilmente dovranno effettuare nel corso del 2008.

Società di comodo

Sono precluse dalla possibilità di richiedere il rimborso dell'Iva le società di comodo. Si ricorda altresì che, a seguito del D.L. n.223/06, tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione.

Importo minimo

E' importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito è di importo **superiore** ad euro 2.582,28. Tale limite **non** vale:

- nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;
- nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.

Interessi

Si tenga presente che nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un **interesse** annuo. Gli interessi maturano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale per i rimborsi annuali liquidati dall'Ufficio, mentre nel caso di rimborsi chiesti al concessionario la decorrenza è dal sessantesimo giorno successivo a quello della presentazione dell'istanza o della dichiarazione.

I casi in cui è possibile richiedere il **rimborso annuale** dell'Iva.

Cessazione dell'attività *nel corso del 2007*	All'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.
L'aliquota media *sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)*	E' il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare sono le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art.74, commi 7 e 8 nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati. Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.
Operazioni non imponibili	Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui: - agli artt.8 (cessioni all'esportazione), 8-*bis* (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del DPR n.633/72; - di cui agli artt.40, co.9 e 58 del D.L. n.331/93, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2006. Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell'Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art.74-*ter* (vedasi la R.M. n.VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n.41/95.
Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche	Il rimborso compete anche per l'acquisizione dei beni ammortizzabili in esecuzione di contratti di appalto e locazione finanziaria. Il rimborso non spetta con riferimento all'imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (R.M. n.179/E/05).
Operazioni non territoriali (art.7, DPR n.633/72)	Possono richiedere il rimborso i contribuenti che hanno effettuato nel 2007 prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art.7 del DPR n.633/72 (calcolate secondo il momento di effettuazione dell'operazione *ex* art.6). Si tratta delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'Iva, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.
Condizioni previste dall'art.17, co.2	Questo caso riguarda gli operatori non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art.35-*ter* ovvero che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art.17, co.2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'Iva.

Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli	Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'art.8, co.1, dell'art.38-*quater* e dell'art.72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2007 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.
Minor eccedenza detraibile nel triennio	Il rimborso dell'Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2005-2006-2007) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori ad euro 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).

Le garanzie

Per ottenere il rimborso il contribuente deve prestare apposita garanzia (fideiussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio.

Per i seguenti soggetti, **non** è necessario presentare la **garanzia**:

➲ coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad euro 5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore)
➲ coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati.
➲ i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 258.228,40
➲ le imprese cosiddette "virtuose" (si veda oltre)

I contribuenti virtuosi

SI definiscono "virtuosi" (e non necessitano garanzie per il rimborso dell'Iva) i contribuenti che:

- sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali);
- sono in attività da almeno 5 anni;
- non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva "significativi".

Tali soggetti devono presentare autocertificazione al Concessionario della riscossione dove si attesta che:

- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall'ultimo bilancio approvato;
- non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;
- l'attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;
- non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;
- sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti. ***firma***

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MODIFICA DEL TASSO LEGALE:
DAL 01.01.2008 INTERESSI AL 3%

A decorrere dal giorno 01.01.2008 la misura del tasso legale di interesse sale dal 2,5 al 3%, per effetto del decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato nella GU del 15.12.2007.

L'evoluzione degli interessi legali nel tempo		
Termine iniziale	**Termine finale**	**Misura percentuale**
21.04.1942	15.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3,0%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008		3%

L'intervento, che rientra nelle indicazioni dell'art.1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto.
Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi automatici di mora.

Dal punto di vista tributario e previdenziale, invece, la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

- una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso**, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2007 e 2008 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
- una variazione dei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'**usufrutto e delle rendite**, in relazione ai quali si è ancora in attesa di un apposito decreto ministeriale che dovrebbe sancire gli effettivi coefficienti da utilizzare;
- una differente misura di applicazione della **presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo**, di cui all'art.45, co.2 del Tuir;
- una variazione degli interessi connessi alle procedure di **riscossione di debiti per tributi fiscali e locali**, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta;
- la variazione della misura dell'interesse dovuto sui crediti contributivi dell'Inps, nonché sulla misura ridotta delle sanzioni applicabili nelle ipotesi previste dalla legge (circolare Inps n.140/07).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti. ***firma***

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

Si ricorda alla gentile clientela dello Studio l'obbligo di invio telematico delle lettere d'intento ricevute; sulla questione non si segnalano recenti novità, ma l'inizio del nuovo anno è periodo nel quale gli operatori economici concentrano gli invii delle lettere d'intento.

ATTENZIONE

Viste le pesanti sanzioni applicabili (si veda oltre), si esorta ad inviare con la **massima tempestività** allo Studio copia delle dichiarazioni d'intento ricevute, in modo tale che lo Studio possa trasmetterle all'Agenzia delle Entrate entro le scadenze stabilite.

Soggetti obbligati

L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi d'imposta che ricevono da soggetti che si qualificano "esportatori abituali" le cosiddette lettere di intento con le quali l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l'applicazione dell'Iva.

Termine e modalità per l'invio

I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, **entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento**.

Si deve inoltre ricordare che il modello di comunicazione dati deve essere presentato **esclusivamente per via telematica**, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni (stampa in forma libera da parte dell'intermediario dell'impegno a trasmettere la dichiarazione, rilascio copia della comunicazione con relativa ricevuta di invio telematico pervenuta dall'Agenzia delle Entrate).

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è quello della corretta individuazione delle lettere di intento da ricomprendere in ciascuna comunicazione. La norma istitutiva parla di "dichiarazione ricevuta" e, pertanto, ai fini dell'invio entro il giorno 16 del mese successivo, occorre fare riferimento alle lettere di intento ricevute nel mese precedente. A tal fine si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d'intento medesima).

Sanzioni

L'aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate. E' importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse

successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva.
Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta **in ogni caso** l'applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell'Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

Senza effettuazione di forniture in sospensione	▶	**Sanzione da 258 a 2.065 euro**
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"	▶	**Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata**
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"	▶	**Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2007 - 2008

Si comunica che entro il 18 febbraio 2008 (il giorno 16 cade di sabato) i datori di lavoro devono calcolare e versare il premio Inail, dovuto come saldo per l'anno precedente ed anticipo per l'anno in corso.
Entro la stessa data devono presentare, inoltre, la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel corso dell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello "1031" (Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).
La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può essere presentata entro il 16 marzo, ferma restando la scadenza del pagamento al 18 febbraio.
Ove non si fosse già provveduto, si prega di far pervenire allo Studio le basi di calcolo e il prospetto contenente i dati relativi al tasso del premio e la sua oscillazione per la determinazione del premio, inviati dall'Inail entro il 31 dicembre con il mod. 20SM.
I Signori clienti dovranno inoltre comunicare in tempo utile le modalità di pagamento del premio Inail: è possibile infatti procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, in quattro rate, la prima delle quali entro il 18 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.
Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo che sarà comunicato in seguito dall'Inail.
A partire da quest'anno, la manifestazione di volontà espressa una prima volta è considerata valida anche per gli anni successivi. Pertanto:

- ***il datore di lavoro che intenda continuare ad avvalersi*** della rateazione ed abbia già espresso in occasione della precedente autoliquidazione tale volontà, **è esonerato** dall'obbligo di barrare l'apposita casella "SI" del modello 1031, riportata sotto la dizione "rateazione ai sensi della L. n.449/97";
- ***il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta della rateazione***, deve barrare l'apposita **casella "SI"** del modello 1031, riportata sotto la dizione "rateazione ai sensi della L. n.449/97";
- ***il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale***, versando il premio in unica soluzione, **deve esprimere tale volontà con specifica comunicazione** da inviare entro lo stesso termine di pagamento dell'autoliquidazione, compilando l'apposito modello "Revoca rateazione".

È possibile richiedere il pagamento rateale in rate superiori a 4, mediante **apposita istanza** da presentare alla sede Inail, qualora si dimostri di essere in una delle seguenti situazioni:

- difficoltà dello specifico settore produttivo;
- particolari condizioni di crisi aziendale;
- crediti vantati nei confronti di enti pubblici e non ancora realizzati per lavori appaltati, dei quali deve essere specificata la natura;
- causa di forza maggiore.

Se si presume che le retribuzioni, nell'anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente (es. riduzione del personale ovvero trasferimento di ramo di azienda), è possibile comunicare all'Inail **le variazioni delle retribuzioni** entro il 18 febbraio 2008, al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo.
Si ricorda infine che per l'Autoliquidazione 2007/2008 di potrà usufruire delle seguenti **agevolazioni contributive**:

➲ ***Sconto per le aziende artigiane***

Lo sconto riguarda tutte le posizioni assicurative artigiane, con o senza dipendenti, e deve essere calcolato nell'autoliquidazione 2007 - 2008 unicamente in regolazione 2007, sull'importo totale dovuto, comprensivo sia dei premi unitari relativi ai componenti dei nuclei artigiani sia del premio ordinario riferito ai dipendenti, al netto di eventuali ulteriori riduzioni spettanti per altre agevolazioni contributive stabilite dalle norme vigenti.
L'Inail, con la nota del 14 dicembre 2007, ha diramato importanti istruzioni per le aziende artigiane in ordine alle modalità con cui procedere al calcolo dell'autoliquidazione 2007/2008 qualora per la rata anticipata, nell'autoliquidazione 2006/2007, non sia stato applicato lo sconto del 3% previsto per le aziende artigiane.
Il datore di lavoro che abbia versato a titolo di rata 2007 un importo superiore a quello indicato nelle basi di calcolo, potrà decurtare dal premio complessivamente dovuto per lo stesso anno l'importo pagato ma solo successivamente alla elaborazione dell'autoliquidazione 2008.

➲ ***Settore autotrasporto in conto terzi***

Per quanto riguardo il 2006, la riduzione è pari al 34,8%, rispetto al 32% applicato nella autoliquidazione 2006/2007. Pertanto i datori di lavoro che non hanno beneficiato dello sconto nella misura definitiva, hanno la facoltà di chiedere il rimborso del credito maturato per l'anno 2006 ovvero di compensare debiti correnti in sede di autoliquidazione 2007/2008 o debiti pregressi, mediante accordi con le rispettive unità territoriali.
Per la regolazione del 2007 è confermata la riduzione in via provvisoria dei premi nella misura del 14% di quanto dovuto per i dipendenti addetti alla guida degli autoveicoli. Per la rata 2008, la riduzione, sempre a carattere provvisorio, è pari al 14%.

➲ ***Settore della pesca***

E' disposto in favore delle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera, la pesca nelle acque interne e lagunari, una riduzione del premio nella misura del 80% (L. n.296 del 27/12/06 e L. n.244 del 24/12/07, art.1, co.172).

➲ ***Sconto dell'11,50 in Edilizia***

La L. n.266/02, art.2, co.3, aveva disposto fino al 31.12.06 la proroga dell'agevolazione contributiva per il settore dell'edilizia, di cui alla L. n.341/95. Il protocollo sul *Welfare*, attuato mediante la L. n.247 del 24 dicembre 2007 (G.U. 29 dicembre 2007, n.301) reintroduce lo sconto, subordinandolo però all'emanazione di un D.M. entro il 31 luglio di ogni anno, che ne confermi la misura o la modifichi. Se il D.M. non dovesse essere emanato entro 30 giorni dalla predetta data, si considererà provvisoriamente valido, salvo conguaglio, il valore stabilito per l'anno precedente.
La novità legislativa, introdotta a fine anno e successiva alla redazione delle istruzioni per l'autoliquidazione 2007/2008, determina la necessità che l'Inail comunichi in seguito le modalità per usufruire della riduzione.

➲ ***Reimpiego dei dirigenti privi di occupazione***

Godono di una particolare riduzione i dirigenti privi di occupazione. L'art.20 della L. n.266/97 stabilisce che alle aziende che occupano meno di 250 dipendenti, e ai consorzi tra esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso , per ciascun dirigente assunto e per un periodo non superiore a 12 mesi, un contributo pari al 50% dei contributi dovuti.

➲ ***Inserimento dei disabili***

I datori di lavoro beneficiano della fiscalizzazione totale o parziale (50%) per ogni lavoratore disabile assunto. Condizione essenziale per poter ottenere l'agevolazione è la stipula di apposita convenzione tra Organismi regionali competenti e l'Inail: i datori di lavoro devono presentare apposita richiesta di autorizzazione al suddetto Organismo Regionale. In assenza di autorizzazione, il premio deve essere corrisposto per intero.

➲ ***Sostituzione di lavoratori assenti in astensione di maternità o parentale***

Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi Inail.

L'agevolazione trova applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione ovvero per un anno dall'accoglienza in famiglia del minore adottato o in affidamento.

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le aziende con meno di 20 dipendenti;
- le aziende nelle quali operano lavoratrici autonome in caso di maternità.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Scheda di raccolta dati per la compilazione della **Comunicazione annuale dati IVA**

Dati generali

	Periodo d'imposta **2007**	
Contribuente		
Partita IVA		***Codice attività prevalente***
Esonero dalla presentazione	❑ Nel 2007 sono state realizzate solo operazioni esenti (art.10)	
	❑ Produttore agricolo con volume d'affari < € 7.000	
	❑ Attività esonerata art.74, co.6, senza opzione per il regime ordinario	
	❑ Impresa individuale con affitto dell'unica azienda	
	❑ Soggetto UE che ha posto in essere in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, o non soggette	
	❑ Soggetto extra UE che ha effettuato in Italia commercio elettronico verso privati	
	❑ Associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco	
	❑ Soggetto in regime legge n.398/1991	
	❑ Procedura concorsuale	
	❑ Persona fisica con volume d'affari < € 25.882,84	
	❑ Soggetti pubblici (amministrazioni dello Stato, Enti locali, Enti Pubblici)	
Operazione straordinaria	**Comunicazione del soggetto**	❑ soggetto ***dante causa*** ❑ soggetto ***avente causa***
	Status del soggetto dante causa	❑ estinto ❑ NON estinto
	Momento di effetto dell'operazione	❑ nel corso del 2007 ❑ dopo 1 gennaio 2008
Soggetti non residenti	❑ Identificati direttamente ❑ Con rappresentante fiscale ❑ Con stabile organizzazione	
Situazioni particolari	❑ Contabilità separata ai sensi dell'art.36 d.p.r. n.633/72 ❑ Esercitata l'opzione per la contabilità presso terzi ❑ Applicazione di regimi speciali IVA (specificare _____) ❑ Opzione per la dispensa dagli adempimenti ex art.36-bis d.p.r n.633/72	

Principali informazioni necessarie

Operazioni attive	**Imponibili**		€
	Non imponibili	Esportazioni	€
		Cessioni intracomunitarie	€
		Cessioni ad esportatori abituali	€
		Che non concorrono formazione *plafond*	€
	Esenti		€

Operazioni passive	**Imponibili**:		€
	Non imponibili	con utilizzo del *plafond*:	€
		senza utilizzo del *plafond*:	€
	Esenti:		€
	Acquisti intracomunitari di beni:		€
Altre informazioni	❑ Importazioni di oro e argento ❑ Importazioni di rottami		

IVA	**Esigibile**:		€
	Detratta:		€
		A debito:	€
		A credito:	€

Alla presente, si allega copia delle liquidazioni periodiche dell'anno 2007.
Con la compilazione e la sottoscrizione del presente modello si incarica lo Studio di provvedere alla compilazione ed alla trasmissione della comunicazione annuale dati Iva per l'anno 2007, impegnandosi a fornire tutte le ulteriori informazioni che verranno richieste per l'espletamento dell'adempimento.

Data

Firma

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI: CODICE FISCALE OBBLIGATORIO DAL 1° GENNAIO 2008

Dal periodo d'imposta 2008 e, quindi, con riferimento ai documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2008, l'obbligo di trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori interesserà anche i dati relativi ai clienti non titolari di partita Iva e per tutti (sia clienti che fornitori) dovrà essere indicato il codice fiscale.
Dal periodo d'imposta 2008, infatti, vengono meno tutte le agevolazioni di carattere temporaneo che hanno interessato le compilazioni degli elenchi relativi ai periodi d'imposta 2006 (adempimento già scaduto lo scorso 15.11.2007) e 2007 (adempimento in scadenza per il prossimo 29 aprile 2008), tra cui la possibilità di tenere conto:

- nell'elenco clienti dei soli dati relativi ai titolari di partita Iva;
- sia nell'elenco clienti che in quello fornitori della sola partita Iva del soggetto (e non anche del codice fiscale).

L'obbligo di indicazione del codice fiscale per tutti i soggetti, quindi, soprattutto per i clienti "privati". richiederà una particolare attenzione nella compilazione dei documenti fiscali emessi già a partire dal 1° gennaio 2008, soprattutto per coloro che svolgono attività nei confronti di "privati" che richiedono l'emissione della fattura. Il tempestivo reperimento del dato relativo al codice fiscale – soprattutto nelle fatture compilate a mano – se non avviene all'atto del'emissione del documento rischia di rendere estremamente difficile la compilazione dei futuri elenchi clienti e fornitori relativi al 2008, ancorché la scadenza di tale adempimento sia fissata al 29 aprile 2009. Si allega un fac-simile da far compilare ai propri clienti persone fisiche, al fine di reperire i dati necessari per la corretta determinazione del codice fiscale.

Fac-simile di richiesta del codice fiscale

NOME: _____

LUOGO DI NASCITA: _____

DATA DI NASCITA: _____

CODICE FISCALE: _____

TELEFONO: _____

E_MAIL: _____

Questi dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.196/03 relativamente alla tutela dei dati personali (Privacy).

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE	
art.1 co.9-10	**TUIR: DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE (art.16 Tuir)** Introdotte nuove detrazioni per i soggetti titolari di contratti di locazione convenzionati, stipulati per l'abitazione principale e per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che lascino la precedente casa di residenza con la famiglia per rendersi autonomi. L'eventuale in capienza genera il prodursi di un credito, da erogarsi secondo modalità da definirsi con provvedimenti attuativi. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
art.1 co.11-12	**TUIR: DETRAZIONI IRPEF E ASSEGNI PERIODICI (art.13 Tuir)** Previsione di una detrazione specifica per i soggetti che percepiscono assegni che rappresentano oneri deducibili per il soggetto erogante. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
art.1 co.13-14	**TUIR: ESONERO DALL'IRPEF** Nessuna imposta per i soggetti che siano titolari solo di redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
art.1 co.15-16	**TUIR: DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA ED ALTRE DETRAZIONI (artt.12 e 13 Tuir)** Prevista una nuova detrazione aggiuntiva di euro 1.200 per i genitori con almeno quattro figli a carico, che si trasforma in un credito per l'eventuale quota parte non goduta per incapienza. Ai fini della spettanza delle detrazioni dell'art.12, il reddito complessivo si determina senza considerare il reddito della abitazione principale ed alle relative pertinenze. Anche le detrazioni da art.13 spettano considerando il reddito complessivo senza conteggiare il reddito della abitazione principale e relative pertinenze. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
art.1 co.17-24	**PROROGA AGEVOLAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA** Introdotte proroghe ad ampio raggio per le agevolazioni sul patrimonio edilizio, alcune delle quali (risparmio energetico) spettano anche in regime di impresa. In particolare, rientrano nella proroga: - Spese per la ristrutturazione dei fabbricati (36%) sostenute dal 01.01.2008 al 31.12.2010, a condizione che il costo della manodopera sia indicato in fattura, secondo le ordinarie modalità e nei limiti già noti; - Acquisto di fabbricati ristrutturati da parte di imprese edili e cooperative, nel periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2010, con rogito o assegnazione entro il 30.06.2011, a condizione che il costo della manodopera sia indicato in fattura;

(continua)	- applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le spese fatturate dal 01.01.2008 al 31.12.2010, senza necessità di indicazione del costo della manodopera in fattura; - interventi di riqualificazione energetica di edifici (55%) e *bonus* per l'acquisto di apparecchi domestici e motori ad alta efficienza energetica, per le spese sostenute entro il 31.12.2010; - prevista anche una nuova agevolazione per la spesa, sostenuta entro il 31.12.2009, per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione. I benefici sono godibili, a scelta del contribuente, in unica soluzione o rate costanti da 3 a 10. Per la sostituzione di finestre e infissi in singole unità, non è richiesta la particolare documentazione di accompagnamento.
art.1 co.91	**RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI** Riaperti i provvedimenti che consentono la rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto di quote societarie e terreni posseduti alla data del 01.01.2008. Il riconoscimento del maggior valore è subordinato alla redazione e giuramento della perizia, oltre che al versamento della sostitutiva (2 o 4%) entro il 30.06.2008.
art.1 co.197-198	**ONERI DEDUCIBILI (art.10 Tuir)** Sostituita la lett.e-*ter*, dell'art.10 per regolare la deduzione dei contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. n.502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con apposito decreto. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro. Per i contributi versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.
	DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE (art.51 Tuir) Adeguato, per conseguenza, il testo dell'art.51 del Tuir, prevedendo che non concorrono a formare il reddito oltre ai contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, anche i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della Salute di cui all'art.10, co.1, lett.e-*ter*), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'art.10, co.1, lett.e-*ter*).
	NORMA TRANSITORIA Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute è prorogata l'efficacia di quanto stabilito dal co.399, dell'art.1 della L. n.296 del 27 dicembre 2006.
art.1 co.201	**DETRAZIONE RETTE PER ASILI NIDO** Prorogata al 2007 la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.

art.1 co.202	**INTERESSI PASSIVI PER LA PRIMA CASA (art.15 Tuir)** Incrementato a 4.000 euro il tetto di rilevanza su cui si conteggia la detrazione del 19% per interessi passivi derivanti da mutui ipotecari stipulati per l'acquisto o la costruzione della prima casa.
art.1 co.204	**QUOTA REDDITO ESENTE PER FRONTALIERI** Per gli anni dal 2008 al 2010, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per l'importo eccedente 8.000 euro.
art.1 co.207	**BONUS FORMAZIONE DOCENTI** Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
art.1 co.208	**ESTENSIONE DELLE DETRAZIONI IRPEF PER STUDENTI (art.15 Tuir)** Danno diritto alla detrazione del 19%, oltre ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. n.431 del 9 dicembre 1998, e successive modificazioni, anche i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

DISPOSIZIONI IN TEMA DI TASSAZIONE PROPORZIONALE DEI SOGGETTI IRPEF	
art.1, commi 40-42	**TASSAZIONE PROPORZIONALE SOGGETTI IRPEF** Introdotta la facoltà – per le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in Snc e Sas – di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5%, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dal totale dovuto. L'opzione non è esercitabile in caso di adozione del regime di contabilità semplificata, in quanto è necessario effettuare un monitoraggio contabile del patrimonio netto. Il sistema si fonda su tre specifiche presunzioni: • prelievi e distribuzioni, al netto degli eventuali versamenti effettuati, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti; • l'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili da assoggettare a tassazione in tali periodi; • in caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI AGRARI E FONDIARI	
art.1 co.176	**ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI REDDITO AGRARIO (art.33 Tuir)** Si considerano produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'art.32, co.2, lett.b) del Tuir.
art.1 co.177	**IMPRENDITORI AGRICOLI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ** Le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, che si considerano imprenditori agricoli, possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
art.1 co.178	**ENERGIA NEL SETTORE AGRICOLO E OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA** La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art.2135 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal DPR n.442/97.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO	
art.1 co.29-30	**REGIME DI UTILIZZO DELLE PERDITE (art.8 Tuir)** Nuova modifica al regime di utilizzo delle perdite prodotte da imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; le stesse, riducono il reddito complessivo del contribuente. Le disposizioni trovano efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2008.
art.1 co.33 lett.a) e co.34	**DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA PER SOGGETTI IRPEF (art.56 Tuir)** Modifiche di coordinamento atte a sostituire il rinvio all'art.96 (oggi riservato ai soli soggetti Ires) con quello all'art.61, nonché ad eliminare un richiamo non più pertinente all'art.109. Adeguato, inoltre, il rinvio all'art.8 per la deduzione delle perdite. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Art.1 co.33 lett.b) e co.34	**DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRPEF (art.61 Tuir)** La deduzione degli interessi passivi nel regime Irpef soggiace unicamente al rapporto tra proventi tassati ed esclusi e totalità dei proventi. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
art.1 co.33 lett.c) e co.34	**ABROGAZIONE PRO RATA PATRIMONIALE E THIN CAP PER SOGGETTI IRES (artt.62 e 63 Tuir)** In relazione alla revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi, vengono abrogati gli artt.62 e 63 del Tuir che prevedevano in tema di pro rata patrimoniale e contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese; l'unica norma applicabile è il novellato art.61. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

art.1 co.33 lett.d) e co.34	**DEDUZIONE INTERESSI PASSIVI PER IMPRESE IN SEMPLIFICATA (art.66 Tuir)** Eliminato, per gli imprenditori in semplificata, il riferimento all'applicabilità dell'art.96 del Tuir. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
art.1 co.33 lett.e) e co.34	**RIDUZIONE ALIQUOTA IRES (art.77 Tuir)** L'aliquota Ires è ridotta dal 33 al 27,50%, fermo restando il principio della invarianza del gettito complessivo; ciò significa che sono stati predisposti interventi paralleli di ampliamento della base imponibile. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
art.1 co.33 lett.f) e co.34	**LIMITAZIONI ALLA RILEVANZA DELLE PERDITE (art.83 Tuir)** Nella determinazione del reddito complessivo, le perdite fiscali assumono rilevanza limitata in ipotesi di applicazione di regimi di parziale o totale detassazione del reddito. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2007.
art.1 co.33 lett.g) e co.34	**REGOLE PER IL RIPORTO DELLE PERDITE (art.84)** In tema di riporto delle perdite, si apportano le seguenti modifiche: • Eliminazione del riferimento alla rilevanza parziale in caso di regimi di detassazione, più correttamente inserito nel precedente art.83 (la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2007); • Eliminazione del riferimento all'art.96 ed al co.6 dell'art.109, contenuto al quarto periodo del co.1. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
art.1 co.33 lett.h) e co.34	**MODIFICHE ALLA PEX (art.87 Tuir)** • la percentuale di esenzione della plusvalenza realizzata torna alla misura del 95%; • la disposizione si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007; • resta ferma l'esenzione all'84% per le plusvalenze realizzate dalla predetta data, sino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi di imposta anteriori a quello in corso al 01.01.2004, senza limiti di tempo.
art.1 co.58 lett.c)	**PERIODO DI DETENZIONE MINIMA DELLE PARTECIPAZIONI PEX (art.87)** Riduzione del periodo di ininterrotto possesso da 18 a 12 mesi per l'applicazione del regime PEX.
art.1 co.83 lett.f)	**SOCIETA' PARTECIPATE E PEX (art.87)** Si è ammessi al godimento della esenzione a condizione che la società partecipata sia collocata in stati aventi un regime fiscale allineato con quello interno e sia consentito un adeguato scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali.
art.1 co.33 lett.i) e co.34	**NUOVE REGOLE DI DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI NEL REGIME IRES (art.96 Tuir)** La deduzione degli interessi passivi per i soggetti Ires avviene seguendo un meccanismo composto da diversi passaggi: • innanzitutto, si considerano deducibili gli interessi passivi per una quota pari agli interessi attivi e proventi assimilati; • l'eventuale eccedenza può essere dedotta per un importo pari al 30% del Reddito Operativo Lordo, da individuarsi come differenza tra le voci di conto economico A) e B), quest'ultima determinata senza considerare la voce degli

(continua)	ammortamenti (beni materiali e immateriali) e dei canoni di locazione finanziaria (capitale + interessi); • l'eventuale eccedenza di ROL prodotto a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 può essere riportata a periodi di imposta successivi, senza limitazioni di tempo, per ampliare la base di computo del 30%. L'articolo, inoltre, prevede specifiche regole tese a: • individuare correttamente gli interessi attivi e passivi oggetto dei conteggi di cui sopra; • escludere l'applicazione delle regole per le banche ed i soggetti finanziari (con esclusione delle holding di partecipazione), le società di assicurazione, le società consortili *ex lege* n.554/99, le società di progetto *ex* D.Lgs. n.163/06, le società per la realizzazione e l'esercizio di interporti *ex lege* n.240/90, nonché alle società con capitale sottoscritto prevalentemente da enti pubblici che svolgono attività nel settore dell'acqua, energia e riscaldamento; • salvaguardare la prevalenza, sull'art.96, delle norme che prevedono, in via speciale, l'indeducibilità assoluta degli interessi passivi; • introdurre specifiche disposizioni per i soggetti che applicano il consolidato. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per fornire un supporto ai contribuenti in sede di prima applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi definito secondo le regole generali è aumentato di euro 10.000 per il primo periodo di applicazione e di euro 5.000 per il secondo periodo di applicazione. Il co.36 introduce una norma transitoria per le immobiliari di gestione.
art.1 co.33 lett.l) e co.344	**ABROGAZIONE DEL PRO RATA PATRIMONIA E DELLA THIN CAP (artt.97 e 98 Tuir)** In conseguenza dell'introduzione del nuovo meccanismo di deduzione degli interessi passivi, si prevede l'abrogazione degli istituti del pro rata patrimoniale e della *thin cap*. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
art.1 co.33 lett.m) e co.34	**DEDUZIONE LIMITATA PER LE PERDITE ATTRIBUITE DA SOGGETTI IRPEF PARTECIPATI (art.101 Tuir)** Introdotto un nuovo co.6 teso a sancire un meccanismo di deduzione specifica per le perdite conseguite da soggetti Irpef trasparenti partecipati da soggetti Ires, con la previsione della possibilità di utilizzo delle stesse solo per compensare gli utili prodotti dal medesimo soggetto nei successivi periodi di imposta. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
art.1 co.33 lett.n) e co.34	**REVISIONE DEL REGIME DEGLI AMMORTAMENTI E DELLA DURATA MINIMA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (art.102 Tuir)** • Abrogata la possibilità di stanziare quote di ammortamento accelerato ed anticipato a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2007. • Previsto un incremento, applicabile ai contratti stipulati a partire dal 01.01.2008, della durata minima dei contratti di leasing per ottenere la deducibilità fiscale dei canoni nelle seguenti misure: - beni mobili: 2/3 del periodo di ammortamento; - beni immobili: 2/3 del periodo di ammortamento con un limite minimo di 11 anni e massimo di 18 anni (tale ultima misura si interpreta in senso favorevole al contribuente, che potrà dedurre, se vuole, canoni riferiti a contratti di durata superiore);

(continua)	- autoveicoli con limitazioni fiscali di cui all'art.164: uguale al periodo di ammortamento. Viene altresì programmata la revisione delle tabelle di ammortamento del DM 31.12.1988. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007, per i soli beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo: • non si applica la riduzione al 50% dell'aliquota fiscale; • la quota non imputata a conto economico può essere dedotta come variazione in diminuzione nel modello Unico (deroga al principio di derivazione).
art.1 co.33 lett.p) e co.34	**SEPSE DI RAPPRESENTANZA (art.108 Tuir)** Al fine di limitare i dubbi attinenti la corretta delimitazione del perimetro di tale particolare onere, mediante il rinvio ad un apposito decreto attuativo viene stabilito, in generale, che la deduzione sarà ammessa nel periodo di competenza seguendo i requisiti di inerenza e di congruità che verranno stabiliti. Prevista, infine, la deduzione integrale per le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, attualmente previsto in 25,82 euro. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
art.1 co.33 lett.q) e co.34	**ABROGAZIONE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI (art.109 Tuir)** A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, ferma restando la necessità di recuperare le eccedenze pregresse, viene abolita la possibilità di operare deduzioni extracontabili, in applicazione del generale principio della stretta derivazione dell'imponibile dal risultato di bilancio. Per effetto delle suddette modifiche, nel timore di comportamenti contabili non corretti e subordinati esclusivamente al godimento di benefici fiscali, viene riconosciuto all'amministrazione il potere di disconoscere gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità di dimostrare la giustificazione economica sulla scorta dei principi contabili. Inoltre: • viene prevista la possibilità, per i soggetti che avessero utilizzato il quadro EC, di eliminare il vincolo sulle riserve in sospensione, assoggettandole ad un'imposta sostitutiva dell'1%; • è inserita una precisazione in merito alla possibilità di deduzione dei componenti negativi, secondo il rapporto tra ricavi e proventi imponibili ed esclusi e totale ricavi e proventi e abrogato il co.6 che regolava la deduzione secondo il pro rata generale. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
art.1 co.48	**RICONOSCIMENTO FISCALE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI PREGRESSE (art.109 Tuir)** L'abrogazione del quadro EC porta con sé la possibilità di attribuire riconoscimento fiscale alle eccedenze di deduzioni già operate nel passato, senza gestire i riallineamenti, mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (Irpef, Ires, Irap) con aliquota: • del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; • del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, • del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

(continua)	L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, (30, 40, 30%) maggiorando le ultime due rate di interessi del 2,5%.
art.1, co.35	**IMMOBILIARI DI GESTIONE E DEDUZIONE DI INTERESSI PASSIVI (art.90 Tuir)** Nella determinazione del reddito delle imprese immobiliari di gestione (immobili patrimonio), si considerano deducibili gli interessi di finanziamento, mentre restano indeducibili quelli di funzionamento. Il chiarimento rappresenta norma di interpretazione autentica.
art.1, co.36	**COMMISSIONE DI STUDIO PER LA REVISIONE DELLA FISCALITA' COMPLESSIVA DELLE IMPRESE IMMOBILIARI** Prevista l'istituzione di una commissione di studio per l'approfondimento della fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, che dovrà concludere i propri lavori entro il 30 giugno 2008, con lo scopo di proporre eventuali modifiche normative di razionalizzazione e semplificazione che troveranno applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007. Sino alla richiamata revisione, ai fini della deduzione degli interessi passivi, non si applicano limitazioni dell'art.96 a quelli relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
art.1 co.83 lett.c)	**UTILI DA PARTECIPAZIONE (art.47)** Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art.168-*bis*, che stabilirà la nuova *white list*.
art.1 co.83 lett.d)	**CAPITAL GAIN (art.68)** Sono integralmente tassate le *plus* da cessione di titoli non relativi a soggetti collocati nella nuova *white list.*
art.1 co.83 lett.e)	**RESIDENZA DEI SOGGETTI IRES (art.73)** Modifiche derivanti dalla modifica della *black list* in *white list.*
art.1 co.83 lett.g)	**DIVIDENDI (art.89)** Prevista l'integrale tassazione dei dividendi provenienti da soggetti collocati in paesi non ricompresi nella nuova *white list.*
art.1 co.83 lett.h)	**INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI DA PARADISI FISCALI (art.110)** Adeguato il riferimento normativo alla indeducibilità dei costi provenienti da soggetti collocati in paesi diversi da quelli in *white list*, ferme restando le esimenti.
art.1 co.83 lett.n)	**WHITE LIST (nuovo art.168-*bis*)** Sostituito il precedente meccanismo di individuazione in negativo dei paesi non fiscalmente pericolosi, con un approccio in positivo di individuazione dei paesi fiscalmente compatibili e conseguente passaggio da un sistema di black list ad uno di *white list*. Con appositi decreti ministeriali si individueranno gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e quelli che, oltre a consentire un adeguato scambio di informazioni, applicano un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, con la creazione di due liste da coordinare con le norme del Tuir.
art.1 co.90	**WHITE LIST: PERIODO TRANSITORIO** Per un periodo transitorio di 5 anni dalla pubblicazione del decreto *white lis*t, si considerano inclusi nel perimetro degli stati fiscalmente compatibili:

(continua)	a) gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996; 4 maggio 1999; 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002; b) gli Stati o territori di cui all'art.2 del citato decreto del Ministro dell'economia e elle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati; c) gli Stati o territori di cui all'art.3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.
art.1 co.130	**DESTINAZIONI A FINALITÀ ESTRANEE: CESSIONI ALLE ONLUS (art.13 D.Lgs. n.460/97)** I beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi del Tuir e si considerano distrutti agli effetti dell'Iva.
art.1 co.169	**AUTOTRASPORTO E CONTRIBUTI SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE** Estesa ai versamenti effettuati dal 01.01 al 31.12.2008 la possibilità di compensare le somme versate, nel 2007, a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo. La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e Irap.
art.1 co.170	**DEDUZIONE FORFETARIA PER AUTOTRASPORTATORI** Estesa anche al 2007 la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art.66, co.5, del Tuir, spettante anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI	
art.1 co.37	**ESTROMISSIONE AGEVOLATA FABBRICATI IMPRESA INDIVIDUALE** Introdotta la possibilità di estromettere, con opzione entro il 30.04.2008, in via agevolata gli immobili strumentali per destinazione utilizzati alla data del 30.11.2007 dall'imprenditore individuale. In alternativa alla ordinaria tassazione si applica un'imposta sostitutiva per il comparto delle imposte dirette, pari al 10% della differenza tra il valore catastale rivalutato ed il valore residuo fiscale del fabbricato, maggiorata di un'eventuale quota relativa all'Iva, se dovuta, pari al 30% dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore catastale rivalutato del fabbricato stesso. La sostitutiva deve essere versata in 3 rate pari al 40% del totale dovuto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2007; 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.12.2008; 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.03.2009.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONUS AGGREGAZIONI STUDI PROFESSIONALI	
art.1 co.70-73	**BONUS AGGREGAZIONI STUDI PROFESSIONALI** Agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti (particolari disposizioni potranno essere varate per i medici convenzionati con il SSN) poste in essere nel periodo compreso tra il 01.01.2008 ed il 31.12.2010 potranno beneficiare di un credito di imposta da spendere in compensazione. Il credito di imposta è pari al 15% dei costi sostenuti (a partire dalla data di aggregazione e nei 12 mesi successivi) per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di: • beni mobili ed arredi specifici; • attrezzature informatiche; • macchine d'ufficio; • impianti ed attrezzature varie; • programmi informatici; • brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi); • spese per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione dovranno esercitare l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione. Il *bonus* non si applica, invece, in caso di costituzione di struttura che si limita ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale. Le disposizioni attendono l'autorizzazione della commissione UE.

NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DEI CONTRIBUENTI MINIMI	
art.1 co.96-117	**NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI** Viene introdotto, a decorrere dal 2008, un nuovo regime naturale (per non applicarlo è necessaria opzione o comportamento concludente) dei contribuenti minimi (persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni) che nell'anno solare precedente: • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; • non hanno effettuato cessioni all'esportazione ed operazioni assimilate (anche ad esportato abituali); • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, né erogato utili ad associati in partecipazione di solo lavoro e, nel triennio precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. Non sono considerati contribuenti minimi: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) i soggetti non residenti; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di terreni e di mezzi di trasporto nuovi;

(continua)	d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente ricevono redditi per trasparenza da altri soggetti I contribuenti minimi non addebitano l'Iva né detraggono l'imposta sugli acquisti; se effettuano acquisti intracomunitari o operazioni n *reverse charge*, integrano la fattura e versano la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. L'applicazione del regime comporta la rettifica della detrazione nella dichiarazione Iva del periodo precedente a quello di avvio del regime; il versamento è effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. I contribuenti minimi sono esenti dall'Irap, mentre il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni, così come le sopravvenienze attive e passive. I contribuenti minimi mantengono la soggettività passiva previdenziale e possono dedurre i contributi obbligatori per legge. Sul reddito si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%. Dal punto di vista degli obblighi amministrativo/contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, mentre presentano la dichiarazione dei redditi. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso; diversamente, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45.000 euro; in tal caso, gli adempimenti ordinari debbono essere immediatamente ripristinati. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore. Sono pertanto abrogati: - l'art.32-*bis* del DPR n.633/72 (regime di franchigia); - l'art.14 della L. n.388 del 23 dicembre 2000; - l'art.3, commi da 165 a 170, della L. n.662 del 23 dicembre 1996, (regime dei super semplificati).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' DI COMODO	
art.1, co.128-129	**MODIFICHE AL REGIME DELLE SOCIETÀ DI COMODO (L. n.724 del 23.12.1994)** Apportate le seguenti modifiche al regime delle società di comodo: a) *test* sui ricavi: riduzione della percentuale dal 4 all'1% per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti; b) modifica alle esclusioni: ridotto il numero rilevante dei soci, portato da 100 a 50; c) nuove ipotesi di esclusione: società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale; società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;

(continua)	d) riduzione percentuale nel test di redditività: per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la percentuale è ridotta al 4%; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è ridotta allo 0,9%; e) situazioni di esclusione ad assetto variabile: con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello; f) modalità di comunicazione: i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica. **SCIOGLIMENTO O TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE: RIAPERTURA** Riaperta la possibilità di effettuare lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, per gli enti non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e per quelli che, a tale data, si trovano nel primo periodo di imposta. Il termine coincide con il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 01.01.2008, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive sono fissate nella misura del 10 e del 5%.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRAP	
art.1, co. 43-45	**L'IRAP DIVIENE TRIBUTO REGIONALE A TUTTI GLI EFFETTI** • L'Irap assume la natura di tributo proprio della regione e, dal 1º gennaio 2009, è istituita con legge regionale; rimane ferma la indeducibilità dalle imposte sui redditi. • Le regioni non possono modificare le basi imponibili, ma, nei limiti stabiliti, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. • Verrà approvato uno schema di regolamento- tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'Irap istituita con legge regionale, con l'individuazione delle norme derogabili dalle regioni. • Le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione saranno comunque affidate all'Agenzia delle Entrate.
art.1, co.50	**DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP** Introdotto il meccanismo di derivazione della base imponibile del tributo dalle risultanze contabili, con alcune piccole deroghe differenti a seconda della tipologia di soggetto passivo:

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI	
Regola base	• La base imponibile è determinata, anche per i soggetti Ias, dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett.A) e B) dell'art.2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai nn.9), 10), lett.c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. • In sostanza, divengono generalmente irrilevanti le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione (es: costi auto). • Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa. • I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate, concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
Componenti non deducibili	Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: - le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla B) 9; - i compensi per attività di impresa e lavoro autonomo occasionale, i compensi a co.co.co. e quelli assimilati ai dipendenti, gli utili agli associati di solo lavoro; - la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; - le perdite su crediti; - l'imposta comunale sugli immobili.
Elementi tassati	Concorrono comunque alla formazione del valore della produzione: - i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili; - le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio é diretta l'attività dell'impresa.
Elementi deducibili	Sono comunque ammesse in deduzione le quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa ed avviamento, ma in misura non superiore a un diciottesimo del costo ed indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
SOGGETTI IRPEF	
Regola generale	La base imponibile è determinata dalla differenza tra: - l'ammontare dei ricavi di cui all'art.85, co.1, lett.a), b), f) e g), e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt.92 e 93, e - l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.
Componenti non deducibili	Non sono deducibili: - le spese per il personale dipendente e assimilato; - i compensi per attività di impresa e lavoro autonomo occasionale, i compensi a co.co.co. e quelli assimilati ai dipendenti, gli utili agli associati di solo lavoro; - la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; - le perdite su crediti; - l'imposta comunale sugli immobili.

Componenti tassati	I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
Opzione per le regole IRES	I soggetti in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione dell'Irap secondo le regole dei soggetti Ires. L'opzione: • è irrevocabile per tre periodi d'imposta; • dovrà essere comunicata entro il 31.03.2008 secondo le regole stabilite con apposito provvedimento; • al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, per l'applicazione delle regole usuali (anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile).
ALTRI SOGGETTI	
Regole particolari	Modificati gli articoli del D.Lgs. n.446/97 anche per quanto riguarda: • le banche e gli altri soggetti finanziari (per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'art.5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati; • le imprese di assicurazione.
LAVORO AUTONOMO	
Precisazione	Viene precisato che i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
DISPOSIZIONI COMUNI	
Modifiche all'art.11 del decreto Irap	1) La deduzione per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato è ridotta ad euro 4.600 e ad euro 9.200 per le imprese operanti in zone svantaggiate. 2) Adeguate le previsioni normative in tema del costo del lavoro (già esplicitate nelle regole afferenti ai differenti soggetti passivi, ed adeguati i rinvii ad articoli del Tuir in precedenza esplicitati secondo una numerazione non più attuale (da art.81 a art.67 per i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere). 3) Abrogati i commi 2, 3 e 4. 4) Ridotte le deduzioni forfetarie rapportate alla base imponibile, fermi restando gli scaglioni (nuove misure: 7.350, 5.500, 3.700, 1.850), e prevista una maggiorazione per i soggetti passivi Irpef. 5) Diminuita la deduzione per dipendente impiegato, nel massimo di 5, da euro 2.000 ed euro 1.850, spettante se i componenti positivi non superano 400.000 euro.
RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA E DICHIARAZIONE	
Riduzione dell'aliquota	Prevista la riduzione dell'aliquota Irap "*standard*" dal 4,25 al 3,90%.
Dichiarazione Irap "abbandona" l'Unico	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione Irap: • non deve essere più presentata in forma unificata; • deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Termini e modalità di presentazione saranno previsti con apposito decreto attuativo.

DECORRENZA DELLE VARIAZIONI E NORME TRANSITORIE	
Norme di raccordo per il passaggio dal vecchio al nuovo regime	• Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. • L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile Irap fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nel quadro EC, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota Irap, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. • Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'Irap continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del co.3 dell'art.111 del Tuir (variazione riserva sinistri per imprese di assicurazione), il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. • Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ICI	
art.1, co.5-8	• Introdotta una nuova detrazione sull'imposta dovuta per l''unità immobiliare adibita a prima abitazione (per i fabbricati non di categoria A1, A8 e A9), pari all'1,33 per mille, comunque non superiore a 200 euro, proporzionata al periodo di utilizzo come prima casa e da suddividersi tra i soggetti per i quali la destinazione si verifica. • Solo a decorrere dal 2009, concessa ai comuni la possibilità di stabilire aliquote ridotte, anche inferiori al 4 per mille, sia pure limitate temporalmente, nel caso in cui vengano installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. • Introdotto normativamente un chiarimento teso a sancire l'utilizzo della aliquota ridotta e le detrazioni per le abitazioni che, in sede di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio, vengono assegnate all'altro coniuge. • Previste specifiche modalità con cui sono rimborsati ai comuni i minori fondi introitati a seguito della applicazione della nuova detrazione aggiuntiva per l'abitazione principale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA	
art.1, co. 63-64	**NUOVI LIMITI ALL'IVA DI GRUPPO (art.73 DPR 633/72)** Per i soggetti che utilizzano la liquidazione Iva di gruppo, viene stabilito che non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali continua l'applicazione del particolare regime. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società escluse dalla liquidazione di gruppo si applicano le disposizioni sui rimborsi. La disposizione si applica a partire dalla liquidazione Iva di gruppo relativa all'anno 2008.

art.1, co.74	**AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO (art.74-ter DPR 633/72)** • Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta, detraendo l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. • L'efficacia della disposizione è subordinata alla concessione di una deroga da parte dei competenti organi comunitari.
art.1, co.79	**MODIFICHE ALLE TABELLE IVA** I corsi mascherati ed in costume vengono inseriti nella tabella A, parte III, al n.123), con applicazione di Iva al 10% «*spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti*» e vengono invece depennati dalla tabella C, n.3, ed accorpati nel successivo n.4.
art.1, co.80	**REGIME IVA RETROATTIVO PER LE PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE** Al fine di armonizzare la legislazione interna con quella europea, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005.
art.1, co.118	**SANZIONI PER MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO (art.12 D.Lgs. n.471/97)** Viene stabilito che la circostanza che un esercizio rimanga chiuso a seguito di contestazione di violazioni per mancata emissione dello scontrino fiscale, possa essere evidenziata solo con apposizione del sigillo degli organi competenti, e non più anche con altri mezzi.
art.1, co.155	**SANZIONI IVA PER OPERAZIONI DI INVERSIONE CONTABILE** Introdotte specifiche disposizioni per regolamentare il meccanismo sanzionatorio nel caso di errori nelle operazioni con inversione contabile come segue: • sanzione fra il 100 e il 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro, per il cessionario o il committente che non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi con inversione contabile di cui agli artt.17 e 74, commi settimo e ottavo, del DPR n.633/72. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento; • qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo; • al pagamento delle sanzioni nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile; • sanzione dal 5 al 10% per il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione (autofattura), applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile.
art.1 co. 156-157	**MODIFICHE AL SISTEMA DEL REVERSE CHARGE** • Il meccanismo dell'inversione contabile in sede di acquisto di fabbricati strumentali si applicherà non solo quando il cedente opta per l'applicazione dell'Iva, ma anche quando l'acquirente ha la detrazione dell'imposta limitata per effetto di pro rata. La disposizione si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1º marzo 2008. • Per i rimborsi richiesti a partire dal 1º gennaio 2008, il meccanismo dell'inversione contabile non preclude il diritto al rimborso anche per le ipotesi del co.7, prima non esplicitamente richiamate.

art.1, co.158-159	**MODIFICHE AL SISTEMA IVA MONOFASE DELLA TELEFONIA ED ALLE CONNESSE SANZIONI** • Modificato il regime monofase della lett.d) dell'art.74 (settore telefonia), per precisare che l'imposta è dovuta, per prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. • Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi. • Inserito un nuovo co.3-*bis* ed un nuovo co.9-*ter* nell'art.6 del D.Lgs. n.471/97 per delineare il sistema sanzionatorio di eventuali violazioni compiute su operazioni del comparto telefonia. • Le sanzioni per la mancata certificazione dei corrispettivi vengono estese anche al comparto della telefonia, nei confronti dei soggetti ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici.
art.1, co.162-163	**ULTERIORI MODIFICHE AL SISTEMA DEL REVERSE CHARGE** A decorrere dal 01.02.2008, il meccanismo della inversione contabile per subappalti nell'edilizia non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
art.1, co.164-165	**CESSIONE DI IMMOBILI ASSOGGETTATE AD IVA E SOLIDARIETA' PASSIVA, PRIVILEGIO STATALE** • Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. • Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione. • Il privilegio statale per il pagamento dell'Iva e delle sanzioni acquista carattere generale.
art.1, co.209-214	**FATTURAZIONE ELETTRONICA AGLI ENTI PUBBLICI** A decorrere dalla data di entrata in vigore di un apposito regolamento, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del D.Lgs. n.52/04 e del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n.82/05.

art.1, co.215-216	**RIMBORSI TRIMESTRALI IVA** La presentazione della istanza trimestrale deve essere effettuata esclusivamente in forma telematica, a decorrere da un termine che verrà sancito per il tramite di un apposito decreto ministeriale.
art.1, co.261-264	**PRESTAZIONI DI SERVIZIO GRAUITE (art.3)** Viene parzialmente modificato il regime delle prestazioni di servizi gratuite, prevedendo che le disposizioni non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti: a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lett.c) del co.1 dell'art.19-*bis*1; b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'art.19, co.4, secondo periodo. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 01.01.2008.
	OPERAZIONI ESENTI (art.10) Sono considerate esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'art.19-*bis*, anche per effetto dell'opzione di cui all'art.36-*bis*, sia stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 01.07.2008.
	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (art.13) In tema di determinazione della base imponibile Iva: a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del co.5 dell'art.19, anche per effetto dell'opzione di cui all'art.36-*bis*, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto; b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore; c) per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'art.19-*bis*1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato come sopra. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 01.03.2008.

	APPLICAZIONE VALORE NORMALE (art.14) In tema di valore normale ai fini Iva: • agli effetti del co.3 dell'art.13, il valore normale è determinato ai sensi del terzo e del co.4 del presente articolo se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; diversamente, il valore normale è costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi; • agli effetti della lett.b) del co.3 dell'art.13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'art.51, co.4, lett.a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Tuir, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 01.03.2008.
(continua)	**LIMITAZIONE ALLA DETRAZIONE PER PARTICOLARI ACQUISTI (art.19-*bis*1)** Integralmente riscritto l'art.19-*bis*1 per apportare l'ennesima revisione ai meccanismi di detrazione dell'Iva nel comparto dei veicoli a motore; in particolare: a) viene introdotta una specifica ipotesi destinata esclusivamente agli aeromobili, per i quali la è ammessa solo se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; b) rimane il precedente trattamento per i ciclomotori di cilindrata superiore a 350cc.; c) per tutti gli altri veicoli, l'imposta è ammessa in detrazione nella misura del 40% se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. Rimane la detrazione piena se i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (viene eliminato ogni riferimento al codice della strada; d) rimane il parallelismo nella detrazione con le spese di acquisto del mezzo per i carburanti e lubrificanti, canoni di *leasing*, custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 28.06.2007. Prevista l'abrogazione della norma che limita al 50% la detrazione sulle spese della telefonia cellulare.
art.1, co.265	**ACCERTAMENTO A VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI DL 223/2006** Le disposizioni in tema di: • accertamento delle transazioni immobiliari a valore normale ai fini delle imposte dirette ed Iva; • accertamento delle transazioni ai fini Iva sulla base dell'importo del mutuo acceso dall'acquirente; valgono come presunzioni semplici per le transazioni ante 4 luglio 2006.
art.1, co.269	**MANCATA EMISSIONE DEGLI SCONTRINI (art.12 D.Lgs. n.471/97)** Alleggerita la sanzione accessoria della chiusura del posto vendita a seguito delle contestazioni per la mancata certificazione delle operazioni; infatti: • il numero di violazioni richieste è innalzato da 3 a 4; • è inserita la necessità che le violazioni siano compiute in giorni differenti.

art.1, co.270	**SANATORIA ELENCHI CLIENTI E FORNITORI TARDIVI DEL 2006** Forse per accogliere tardivamente le numerose richieste di proroga, è stabilito che per si considerano validi gli elenchi clienti e fornitori relativi al periodo di imposta 2006 se trasmessi entro la data del 15.11.2007, anche se la scadenza originaria fosse stata fissata al 15.10.2007.
art.1, co.271	**COMMERCIALIZZAZIONE DI REGISTRATORI DI CASSA** Viene differita al 01.01.2009 la data a partire dalla quale i registratori di cassa immessi sul mercato dovranno essere abilitati all'invio telematico dell'ammontare giornaliero degli incassi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STAMPA DELLE SCRITTURE CONTABILI	
art.1, co.161	**TERMINE DI STAMPA DELLE SCRITTURE CONTABILI (L. n.357/94)** Viene adeguato il termine per la stampa definitiva delle scritture contabili, portandolo al termine del terzo mese successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO	
art.1, co.67	**RITENUTE SUI DIVIDENDI IN USCITA DALL'ITALIA (art.27)** • Esclusi dalla applicazione della ritenuta a titolo di imposta gli utili e simili corrisposti ai particolari soggetti di cui al nuovo co.3-*ter*. • La ritenuta a titolo di imposta è ridotta al 12,50% in caso di erogazione non solo ad azionisti di risparmio, ma anche alle società ed enti indicati al nuovo co.3-*ter*; • Inserito il nuovo co.3-*ter* con la previsione di una ritenuta ridotta del 1,375% a titolo di imposta, da applicarsi sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella nuova *white list* di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art.168-*bis* del Tuir.
art.1, co.84	**RITENUTE SUGLI INTERESSI E SUI REDDITI DI CAPITALE (art.26)** • In tema di applicazione della ritenuta ridotta del 12,50%, modificate le condizioni per la verifica della applicabilità della agevolazione in relazione alla istituzione del nuovo meccanismo della *white list*. • Al co.5, in tema di applicazione della ritenuta su redditi di capitale diversi da quelli specificamente menzionati (ipotesi residuale), viene modificato il periodo che prevede l'applicazione della ritenuta elevata al 27% anziché al 12,50%, per tenere conto delle modifiche in tema di *white list*. • LE disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella GU del decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.168-*bis* del Tuir; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
	RITENUTA SUI DIVIDENDI (art.27) • Ridisegnate le ipotesi in cui deve essere assoggettato a ritenuta l'intero ammontare del corrisposto come segue: sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'art.65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.168-*bis* del Tuir.

	• Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella GU del decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.168-*bis* del Tuir; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
(continua)	**DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE (art.37-*bis*)** • Nel co.3, nell'ambito della elencazione delle operazioni "pericolose" viene modificata la lett.f-*quater* come segue: pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell'art.2359 c.c., una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.168-*bis* del Tuir, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale. • Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella GU del decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.168-*bis* del Tuir; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
art.1, co.252	**VALORE PROBATORIO DEGLI INDICATORI DI NORMALITA' ECONOMICA DA STUDI DI SETTORE** • Ai fini dell'accertamento, l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. • In ogni caso i contribuenti che dichiarano Ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici.
art.1, co.253-255	**CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CONTRIBUENTI DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO** Introdotti criteri aggiuntivi per l'elaborazione dei soggetti da sottoporre ad accertamento: • ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, i criteri selettivi per l'attività di accertamento, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90%; • ai fini della sola Iva, per il quinquennio 2008-2012, si stabilisce la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50% del relativo ammontare l'imposta afferente agli acquisti e la gestione dei telefoni cellulari.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DEI REDDITI	
art.1, co.92-93	**SANZIONI PER I REVISORI CONTABILI (art.9 D.Lgs. n.471/97)** • I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'art.2409-*ter*, co.3, c.c., sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o dell'Irap, con la sanzione amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente.

(continua)	• In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'Irap si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065. • Le nuove disposizioni si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
art.1, co.94	**OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL REVISORE (art.1 DPR n.322/98)** Nel regolamento sulle dichiarazioni, viene esplicitamente previsto che la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.
art.1, co.121-123	**SEMPLIFICAZIONI MODELLO 770 DAL 2009** • Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. • Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative, nonché quelle di condivisione dei dati tra l'Inps, l'Inpdap e l'Agenzia delle Entrate.
art.1, co.217-220	**MODIFICHE ALLE REGOLE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI (DPR n.322/98)** Queste le principali modifiche: • il modello 770 (ordinario e semplificato)deve essere presentato entro il termine del 31.07; • previsto, anche per i soggetti Irpef, l'obbligo generalizzato di trasmissione telematica della dichiarazione entro il 31.07, con conseguente impossibilità di consegna del modello cartaceo a banche o poste; • per i contribuenti residenti all'estero rimane la possibilità di invio della dichiarazione mediante lettera raccomandata; • l'Agenzia delle Entrate, entro il 01.10 di ciascun anno, renderà disponibili i dati delle dichiarazioni trasmesse telematicamente dai contribuenti.
art.1, co.223	**IMPORTI MINIMI A CREDITO O A DEBITO** Viene meglio precisato che i crediti derivanti da dichiarazione di importo non superiore a 12 euro, non solo non sono rimborsabili, ma non possono essere utilizzati in compensazione. Eliminata la disposizione che negava il compenso riconosciuto dallo Stato ai soggetti che elaboravano il modello 730 pur in presenza di cause di esonero.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE	
art.1, co.138-143	**RIMBORSI ULTRADECENNALI, PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI E DELLE COSE DEL DEBITORE IN POSSESSO DI TERZI** • Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero

(continua)	all'imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 1º gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto. • La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi di cui al co.139 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire: a) dal 1º gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data; b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi. • In tema di pignoramento dei crediti presso terzi (art.72-*bis* del DPR n.602/73) è previsto che l'atto può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'art.44, co.1, del D.Lgs. n.112 del 13 aprile 1999. • In tema di pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi (art.73 del DPR n.602/73), viene introdotto un nuovo co.1-*bis* per sancire che il pignoramento può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità di cui al precedente art.72-*bis*, in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita. • Nei casi di cui agli artt.2, 3, 4, 5, 8, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 11 del D.Lgs. n.74 del 10 marzo 2000 (reati tributari), si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art.322-*ter* c.p..
art.1, co.144-151	**RISCOSSIONE: RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DA CONTROLLI AUTOMATICI E FORMALI** • Introdotto un nuovo art.3-*bis* al D.Lgs. n.462/97, in tema di rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni che ridefinisce le possibilità di rateazione, anche in relazione all'importo dovuto. • L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. • Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. • Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa. • La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal co.4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata. • Le disposizioni si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata.

(continua)	• Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le suddette disposizioni. • Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art.19 del DPR n.602/73. Le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente: a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi della liquidazione delle dichiarazioni; b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi del controllo formale; c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute per tassazione separata su indennità e trattamenti di fine rapporto, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'art.21 del Tuir, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.
art.1, co.145	**DILAZIONE DI PAGAMENTO (art.19 DPR 602/73)** • La garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancari) deve essere rilasciata quando l'importo eccede i 50.000 euro (e non più 25.822,84). • In alternativa alle predette polizze, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'art.77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo, secondo disposizioni analoghe a quelle sopra illustrate.
art.1, co.152-154	**RISCOSSIONE, TRIBUTI LOCALI E CONTRAVVENZIONI STRADALI** • A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per i quali, alla data dell'acquisizione, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. • Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni la sanatoria di cui alla L. n.311/04 produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del D.Lgs. n.112 del 13 aprile 1999 e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al co.2 dell'art.19 del medesimo D.Lgs. n.112/99, e successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico.

DISPOSIZIONI RESIDUALI	
art.1, co.132	**ESENZIONE DAL CANONE RAI** Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti: • di età pari o superiore a 75 anni; • e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità; • senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI per il solo luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.

art.1, co.288-289	**OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DAL 2009** A decorrere dall'anno 2009, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione: • energetica dell'edificio, così come previsto dall'art.6 del D.Lgs. n.192/05; • delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. Modificato, di conseguenza, il co.1-*bis* dell'art.4 del DPR n.380/01.
art.1, co.89-90	**ESPROPRIAZIONI** Apportate modifiche al TU in materia di espropriazioni per pubblica utilità; in particolare: • l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico sociale, l'indennità è ridotta del 25%; • nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10%; • nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene; • le disposizioni si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
art.1, co.376-378	**TICKET AMBULATORIALE** Per l'anno 2008 è abolito il *ticket* di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati.
art.1, co. 444-451	**CLASS ACTION** Previste disposizioni che istituiscono e disciplinano l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria, volti ad innalzare i livelli di tutela. Le modifiche sono state inserite nel codice del consumo, di cui al D.Lgs. n.206 del 6 settembre 2005. Le disposizioni entreranno in vigore trascorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: REGIMI FISCALI: DAL 2008 DECOLLA IL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Dal 01.01.2008 è attivo un nuovo regime naturale (chi non vuole applicarlo dovrà esplicitare una opzione o porre in essere un comportamento concludente in tal senso) destinato a sostituire il regime della franchigia (operativo solo per il 2007), il regime dei contribuenti marginali alla L. n.388/00 (rimane, invece, ancora operativo il regime delle *c.d. nuove iniziative produttive*), il regime super semplificato di cui alla L. n.662/96 (il regime forfetario era già stato abolito dal 01.01.2007).
I tratti essenziali del regime sono riepilogati nella tabella che segue.

DESTINATARI	PERSONE FISICHE RESIDENTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO	
CONDIZIONI DI ACCESSO	**Da verificare sul 2007**	• Ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) non superiori ad euro 30.000,00 (non rileveranno eventuali ricavi o compensi da adeguamento agli studi di settore ed ai parametri effettuati nel prossimo Unico 2008) • Mancanza di cessioni all'esportazione (artt.8, 8-*bis*, 9, 71, 72 del DPR n.633/72, considerando anche le cessioni fatte ad esportatori abituali nazionali a seguito di ricezione della lettera di intento) • Non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, collaborazioni, né erogato utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
	Da verificare sul triennio precedente	• Nel triennio solare precedente non devono avere effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto, locazione, *leasing*, per un ammontare superiore a 15.000 euro • Tali acquisti rilevano avendo riguardo alle fatture Iva ricevute, o altri documenti equipollenti • Per i beni ad utilizzo promiscuo si considera forfetariamente la quota del 50%
CONDIZIONI CHE IMPEDISCONO L'APPLICAZIONE DEL REGIME	• Utilizzo di regimi speciali ai fini Iva (agricoli, vendita Sali e tabacchi, editoria, telefonia pubblica, intrattenimenti e giochi, agenzie viaggio, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita beni usati, agenzia vendite all'asta) • Residenza all'estero • effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati abitativi (non dal costruttore), di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi • partecipazione in soggetti Irpef che imputano il reddito per trasparenza, di cui agli artt.5 e 176 del Tuir (società di persone, associazioni professionali, Srl che hanno aderito al meccanismo della piccola trasparenza)	

BENEFICI DEL REGIME	• il reddito si determina secondo il criterio di cassa, anche per ciò che attiene gli acquisti e le vendite di beni strumentali (particolari regole sono previste per le cessioni di beni acquistati sino al 2007), nonché le rimanenze che non assumono più rilevanza fiscale (particolari regole sono previste per la sterilizzazione delle rimanenze finali del 2007); per eventuali componenti di reddito pendenti da precedenti esercizi sono previste particolari forme di forfetizzazione • sul reddito si applica una imposta sostitutiva Irpef ed addizionali Irpef del 20%; per i lavoratori autonomi si applica comunque la ritenuta d'acconto, che verrà scomputata dalla sostitutiva dovuta • il reddito è esente da Irap • non si applica l'Iva sulle fatture emesse (sulle quali dovrà essere apposta la dicitura "operazione effettuata ai sensi dell'art.1, co.100, della L. n.244/07" e non si detrae l'Iva sugli acquisti; nel caso di effettuazione di operazioni per le quali si è debitori di imposta (si pensi ad un acquisto intracomunitario o ad una fattura in *reverse charge*), si deve integrare il documento e versare l'Iva a debito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione • si è esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri • non si deve tenere alcuna contabilità, essendo sufficiente conservare i documenti e certificare le operazioni attive poste in essere con fattura, ricevuta fiscale o scontrino • non si devono presentare la dichiarazione annuale Iva, la comunicazione annuale dati, gli elenchi clienti e fornitori; si deve, invece, presentare la dichiarazione annuale dei redditi per la quantificazione della imposta sostitutiva
ADEMPIMENTI IVA RICHIESTI DALL'INGRESSO NEL REGIME ED ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI	• entrando in un regime ove non sussiste più l'Iva, è necessario rettificare l'imposta relativa ai beni ammortizzabili nonché quella relativa a beni e servizi acquistati sino al 2007 e non ancora utilizzati al 31.12.2007 (caso tipico è costituito dalle rimanenze di beni del 2007) • l'eventuale credito Iva della dichiarazione annuale 2007 può essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione • il regime non solleva dall'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, che sono deducibili come costi nella determinazione dell'imponibile; l'eventuale eccedenza rispetto al reddito prodotto, diviene onere deducibile ordinario da quadro RP del modello Unico
EFFETTO DELLE OPZIONI	• i soggetti già in attività non debbono manifestare alcuna opzione, essendo sufficiente il comportamento concludente; i soggetti che intraprendono una nuova attività e pensano di possedere i requisiti, lo segnalano nel modello di inizio attività; • chi entra nel regime può, nei successivi anni, decidere di fuoriuscirne mediante opzione • l'opzione (oppure anche l'obbligo) impone di restare nel regime ordinario per almeno un triennio; in deroga, chi opta nel 2008 per l'ordinario, può fuoriuscirne dal 2009
FUORIUSCITA DAL REGIME	• il verificarsi delle cause preclusive all'accesso comportano la fuoriuscita dal regime, a decorrere dal periodo di imposta successivo • in deroga, chi, in costanza di regime dei minimi, incassa ricavi o compensi per un importo superiore a 45.000 euro, decade immediatamente dal regime, con obbligo di ripristino immediato degli adempimenti sospesi e di restituzione dell'Iva sulle operazione pregresse, da determinarsi mediante scorporo • la fuoriuscita dal regime può determinarsi anche per effetto degli accertamenti predisposti dagli uffici

Da alcune simulazioni effettuate, la convenienza del nuovo regime si evidenzia, soprattutto, per i lavoratori autonomi che perdono, solitamente, limitati importi di Iva sugli acquisti; secondo medie diffuse dal Ministero, il risparmio medio si attesta su circa 400 euro l'anno, cui dovrebbe essere aggiunto il risparmio derivante dall'alleggerimento degli adempimenti amministrativi.
Potrebbe essere conveniente l'accesso al regime, indipendentemente dal risparmio, per i contribuenti che si trovavano ad essere non congrui con gli Studi di Settore.
Lo studio sta già effettuando alcune valutazioni di massima sulle singole posizioni; in ogni caso, i clienti che ritengono di essere interessati al nuovo regime sono pregati di attendere ad emettere fatture in questi primi giorni dell'anno (ed a contattare immediatamente lo studio per le dovute considerazioni), poiché l'esposizione del tributo sul documento rappresenta un comportamento concludente che indica la mancata volontà di aderire al regime.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: FINANZIARIA 2008 - RITORNA LA POSSIBILITÀ DI ESTROMETTERE L'IMMOBILE UTILIZZATO DALL'IMPRESA INDIVIDUALE

Al co.37, art.1 della Finanziaria 2008 viene riproposta (in termini pressoché identici rispetto alla precedente disposizione contenuta nella Finanziaria per l'anno 2002) la possibilità di "estromettere" dalla sfera d'impresa gli immobili utilizzati dagli imprenditori individuali. Il passaggio dell'immobile alla sfera personale, realizzato sfruttando l'agevolazione in commento, rappresenta operazione di sicuro interesse laddove l'imprenditore sa in procinto di cessare l'attività oppure intenda cedere la stessa a terzi mantenendo la proprietà dei fabbricati, ma anche nel caso in cui intenda cedere un immobile fortemente plusvalente.
Dopo aver riepilogato i tratti salienti dell'attuale agevolazione, si riporteranno alcuni importanti chiarimenti che l'amministrazione finanziaria ha fornito in relazione alla precedente disciplina agevolata e che debbono ritenersi tuttora validi alla luce della sostanziale identità dei due provvedimenti.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'AGEVOLAZIONE

Riferimenti normativi	art.1, co.37, L. n.244 del 28.12.2007 (Finanziaria 2008).
Precedenti disposizioni	art.3, commi da 4 a 6, L. n.448/01 (Finanziaria 2002).
Documenti di prassi precedenti disposizioni	- C.M. n.9/E del 30 gennaio 2002, paragrafi 4.1 e 4.3; - C.M. n.40/E del 13 maggio 2002, par.1.3; - C.M. n.188/E del 16 luglio 1998, L. n.449/97, par.5.
Soggetti interessati	Imprenditori individuali in attività nel periodo dal 30.11.2007 al 01.01.2008.
Oggetto	Possibilità di escludere dalla sfera imprenditoriale beni immobili strumentali utilizzati alla data del 30.11.2007 con il versamento di un'imposta sostitutiva delle dirette e dell'Iva.
Data di effetto estromissione	L'estromissione ha effetto dal 01.01.2008; da tale periodo d'imposta il fabbricato va inserito nel quadro RB del modello unico.
Termini per opzione	La scelta va manifestata entro il 30.04.2008, secondo modalità ancora da chiarire; nel passato è stato ritenuto valido il comportamento concludente e cioè l'eliminazione dell'immobile dai registri contabili
Costo dell'estromissione	L'imposta sostitutiva si applica: • Per il comparto dirette, nella misura del 10% sulla differenza (se esistente) tra valore catastale rivalutato e valore residuo fiscale • Per il comparto Iva, nella misura del 30% dell'eventuale imposta che si dovrebbe applicare in caso di vendita (calcolata, però, sul valore catastale rivalutato).
Scadenze versamento	La sostitutiva si paga in 3 rate: - • 40% entro il termine di presentazione di Unico 2008; - • 30% entro 16.12.2008 + interessi al 3% - • 30% entro 16.03.2009 + interessi al 3%

I SOGGETTI INTERESSATI

L'estromissione è possibile per gli imprenditori individuali che siano in attività nel periodo compreso tra:

- il 30 novembre 2007: a tale data, infatti, viene richiesto l'utilizzo dell'immobile da estromettere;
- il 1° gennaio 2008: solo a questa data entrano in vigore le disposizioni della Finanziaria 2008 (in tal senso la C.M. n.9/E del 30 gennaio 2002 ha precisato che l'eventuale cessazione dell'attività in data 31.12.2007 avrebbe comportato la necessità di autofatturare, e non di estromettere, l'immobile a tale ultima data).

In relazione a tale aspetto, il par.1.3.2 della C.M. n.40/E del 13 maggio 2002 precisa anche che - con l'opportuno adattamento di date - non è possibile avvalersi dell'agevolazione nel caso in cui l'unica azienda sia stata concessa in affitto o in usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2008, atteso che per l'intera durata dell'affitto o della concessione viene a cessare l'attività d'impresa, per effetto del *c.d. congelamento* della P.Iva e del disposto dell'art.67 del Tuir che comporta la cessazione della qualifica di imprenditore. L'estromissione può essere effettuata anche:

- dall'erede dell'imprenditore deceduto successivamente al 30 novembre 2007, a condizione che l'opzione sia esercitata dall'erede che abbia proseguito l'attività del *de cuius* in forma individuale;
- dal donatario dell'azienda che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del donante, sempre che si verifichino le condizioni previste dal secondo periodo del co.1, dell'art.58 del Tuir.

GLI IMMOBILI INTERESSATI

L'agevolazione in oggetto si riferisce ai beni immobili strumentali per destinazione, cioè quelli che a norma dell'art.43, co.2, primo periodo, del Tuir, sono utilizzati dall'imprenditore esclusivamente per l'esercizio dell'impresa. Si riporta di seguito il testo della norma indicata.

Art.43 - Immobili non produttivi di reddito fondiario

1. *Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.*

2. *Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'art.65, co.1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del co.1-bis dell'art.95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.*

Tale disposizione, pertanto:

- prescinde dalla categoria catastale di appartenenza dell'immobile (anche un immobile abitativo potrebbe, anche se raro, essere utilizzato in via strumentale);
- richiede l'utilizzo esclusivo e diretto dell'immobile da parte dell'imprenditore nella propria attività d'impresa alla data del 30 novembre 2007;
- consente l'estromissione di beni che - possedendo le caratteristiche alla data puntuale del 30.11.2007 - sono concessi in uso a terzi (a qualsiasi titolo) anche dopo tale momento;
- consente l'estromissione degli immobili in comunione (conteggiando solo la quota di pertinenza dell'imprenditore), a condizione che vi sia utilizzo esclusivo e diretto.

Per beni immobili relativi all'impresa - dopo le modifiche che si sono succedute nel tempo – è possibile operare la seguente distinzione:

- ***immobili acquistati dal 01.01.2002:*** gli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, sono relativi all'impresa individuale solo se:

- per le imprese in contabilità ordinaria, sono indicati nell'inventario;
- per le imprese in contabilità semplificata, sono indicati nel registro dei beni ammortizzabili (o nel registro Iva acquisti).

Tale "scritturazione", pertanto, costituisce ulteriore condizione per l'esercizio dell'opzione;

➲ ***immobili acquistati ante 01.01.2002:***

- gli immobili strumentali per destinazione erano sempre considerati relativi all'impresa, anche se non indicati nell'inventario;
- gli immobili strumentali per natura erano considerati relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario; per tali beni, quindi, l'estromissione è possibile verificando esclusivamente la condizione dell'utilizzo diretto ed esclusivo, indipendentemente dalle risultanze delle scritture.

Non rientrano nella nozione di strumentalità per destinazione e, quindi, non possono essere oggetto di estromissione agevolata gli immobili che:

- costituiscono beni "merce";
- sono strumentali per natura e non sono utilizzati nell'esercizio dell'impresa, anche se indicati nell'inventario;
- anche se indicati nell'inventario, non sono strumentali né per natura, né per destinazione (ad esempio gli immobili patrimonio);
- anteriormente al 1° gennaio 2008, siano stati ceduti;
- siano utilizzati in modo promiscuo per finalità aziendali e personali.

LA BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELLA SOSTITUTIVA

L'aspetto più interessante dell'estromissione è certamente la possibilità di conteggiare l'imposta sostitutiva assumendo come base il differenziale tra il valore normale ed il valore fiscale residuo del bene immobile, laddove il "***valore normale***" degli immobili viene parificato a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'art.12 del D.L. n.70 del 14 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988.

Sul punto, pertanto, vi è da notare che:

- non assume alcuna rilevanza il concetto di valore normale così come individuato dal D.L. n.223/06 ai fini dell'accertamento, vale a dire quello desumibile dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) del sito dell'Agenzia del Territorio;
- è certo che si debba partire dalla rendita catastale rivalutata del 5%, mentre qualche dubbio sorge per l'applicazione degli ulteriori moltiplicatori via via introdotti nel tempo; in sostanza, l'ulteriore moltiplicatore del 20% introdotto con legge 191/2004 ai soli fini dell'imposta di registro non dovrebbe qui trovare applicazione, posto che il tributo indiretto non è coinvolto nella pratica di estromissione che, invece, rileva ai soli fini delle dirette ed eventualmente dell'Iva (si riporta di seguito la tabella dei coefficienti di rivalutazione riferiti alle diverse tipologie di immobili);
- per i fabbricati già dichiarati in catasto, ma ancora privi di iscrizione con attribuzione di rendita, è attivabile la procedura di cui alla L. n.154/88;
- nel caso di fabbricato posseduto in comunione il conteggio va effettuato solo sulla quota parte ascrivibile al soggetto imprenditore;
- nei casi di acquisti più recenti, potrebbe ottenersi una base imponibile negativa (valore residuo fiscale > del valore catastale), con la conseguenza che l'estromissione può avvenire anche a costo zero, fermo restando l'obbligo di corrispondere la eventuale sostitutiva ai fini Iva (in tali casi, secondo la C.M. n.40/E/02, l'assenza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire del beneficio, poiché il valore dei beni estromessi ha già concorso alla formazione del reddito d'impresa secondo le ordinarie regole).

I COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE

TIPOLOGIA IMMOBILE	BASE DI CALCOLO	RIVALUTAZIONE(1)	MOLTIPLICATORE		
			BASE	INCREMENTO	TOTALE
Fabbricati C/1 ed E	**Rendita**	**5%**	**34**	**20%** (2)	**40,8%**
Fabbricati A/10 e D	**Rendita**	**5%**	**50**	**20%** (2)	**60%**
Fabbricati B	**Rendita**	**5%**	**100**	**40%** (3)	**140%**
Altri fabbricati (NON abitazione principale)	**Rendita**	**5%**	**100**	**20%** (2)	**120%**
Altri fabbricati (abitazione principale)	**Rendita**	**5%**	**100**	**10%** (2)	**110%**

(1) Applicabile ai fini di tutte le imposte
(2) Applicabile ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale
(3) Applicabile ai fini di tutte le imposte

L'EVENTUALE MAGGIORAZIONE AI FINI IVA

Per quanto attiene alla maggiorazione dell'imposta sostitutiva va ricordato che la stessa è dovuta nei soli casi di immobili la cui cessione sarebbe soggetta ad Iva. La misura è fissata nel 30% dell'imposta eventualmente dovuta, calcolata sul valore normale determinato secondo i criteri catastali come visto sopra (ad esempio, per cessioni soggette ad aliquota Iva del 20%, la sostitutiva Iva dovuta è, di fatto, pari al 6%).

Al contrario, le situazioni che - in caso di estromissione - non comportano l'obbligo di corrispondere l'ulteriore imposta aggiuntiva ai fini Iva, sono le seguenti:

- immobile acquistato ante 01.01.1973;
- immobile acquistato da privato (e, quindi, soggetto a imposta di registro);
- immobile proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore;
- immobile per il quale l'Iva all'acquisto non è stata detratta in base a norma di legge.

La rettifica delle spese incrementative

La maggiorazione non risulta altresì dovuta anche se sugli stessi beni - che sono entrati nella sfera imprenditoriale senza detrazione dell'imposta - sono stati sostenuti interventi di riparazione e di recupero edilizio con detrazione dell'Iva. In tale caso, come precisato dalla Corte di Giustizia CEE con le sentenze del 17 maggio 2001 (causa C- 322/99 e C-323/99) il contribuente dovrà, in relazione all'imposta afferente a tali spese, operare la rettifica della detrazione a norma dell'art.19-*bis*2, qualora le stesse siano incrementative del valore dell'immobile e non abbiano esaurito la loro utilità all'atto dell'estromissione; quindi non si applica la sostitutiva e la rettifica dovrà essere operata nella dichiarazione annuale Iva dell'anno 2008.

Circa le modalità di esecuzione della rettifica deve essere osservato che :

- per le spese incrementative sostenute fino all'anno 1997, nessuna rettifica deve più essere effettuata in quanto si è concluso da tempo il periodo quinquennale di osservazione previsto dalle disposizioni che hanno preceduto le modifiche apportate dal D.Lgs. n.313/97;
- per le spese incrementative sostenute a partire dal 1998 occorre invece riversare l'Iva detratta, in misura pari a tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio a partire dall'anno dal quale le spese medesime sono state sostenute.

Essendo l'attuale estromissione effettuata con effetti a partire dall'anno 2008, nessuna rettifica andrà eseguita con riferimento alle spese incrementative sostenute nell'anno 1998 atteso che per esse si è concluso nel 2007 il periodo decennale di osservazione). Pare quindi possibile affermare che la rettifica della detrazione interessa le spese incrementative del valore dell'immobile sostenute a partire dall'anno 1999 in poi, per le quali il periodo decennale di osservazione risulta ancora in corso al momento della estromissione dell'immobile medesimo.

LE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE

La scelta di usufruire del beneficio fiscale deve essere effettuata entro il 30 aprile 2008, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008.
L'art.1 del DPR n.442 del 10 novembre 1997, indica le modalità di esercizio delle opzioni e delle revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili. A tale riguardo, viene data rilevanza al comportamento concreto del contribuente. Pertanto, si ritiene sia sufficiente per l'esercizio dell'opzione il comportamento concludente dell'imprenditore che effettui adempimenti che presuppongono la volontà di escludere i beni immobili strumentali per destinazione dal patrimonio dell'impresa.
Come precisato dall'Agenzia nella C.M. n.40/E/02 – da ritenersi tuttora valida - possono considerarsi comportamenti concludenti la contabilizzazione dell'estromissione:

- sul registro dei beni ammortizzabili (o, in alternativa, sul registro Iva acquisti in applicazione delle semplificazioni contenute nel DPR n.695/96) nel caso di impresa in contabilità semplificata;
- sul libro giornale nel caso di impresa in contabilità ordinaria.

In quest'ultimo caso si ritiene che l'eliminazione dell'immobile dalla contabilità debba avvenire stornando il valore contabile di iscrizione dell'immobile e del relativo fondo ed iscrivendo in contropartita la diminuzione del netto patrimoniale con la seguente scrittura (si ipotizza un valore di iscrizione dell'immobile di 1.000 ammortizzato, alla data del 31.12.2007, per 500):

Descrizione: ***estromissione agevolata dell'immobile (Finanziaria 2008)***

01.01.2008

Diversi	a	Immobile		1.000
Fondo ammortamento immobile			500	
Netto patrimoniale			500	

LA CESSIONE DELL'IMMOBILE SUCCESSIVA ALL'ESTROMISSIONE

Come chiarito dalla C.M. n.188/E del 16.07.1998, al par.5, ai fini della produzione dei redditi diversi di cui all'art.67 (in allora art.81) del Tuir, il bene che è passato nella sfera personale del contribuente si considera posseduto - ai fini della maturazione del quinquennio che esclude la tassazione di un eventuale plusvalenza - sin dalla data dell'originario acquisto e non dal momento della estromissione. In virtù di tale fatto, l'estromissione agevolata dell'immobile può essere utilmente realizzata al fine di non tassare l'eventuale plusvalenza che, al contrario, nella determinazione del reddito di impresa costituirebbe materia imponibile.
Nella sostanza, fermo restando la necessità di effettuare i debiti conteggi per considerare l'impatto delle imposte indirette, si potrebbe prima estromettere e poi cedere come privato, sterilizzando la plusvalenza sul bene stesso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge Finanziaria per il 2008 consente a persone fisiche, società semplici e enti non commerciali di rideterminare il valore dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2008, e ciò ai fini della determinazione dei redditi diversi derivanti dalla cessione di terreni ovvero di partecipazioni qualificate o no. Si tratta, quindi, di una riedizione di precedenti provvedimenti, per cui le indicazioni diramate in passato sono da considerare valide anche in relazione a quest'ultima riapertura.
La rivalutazione consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima, da asseverare entro il 30 giugno 2008 e, entro tale data, si versa l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
Quindi, le date che ritmano il nuovo provvedimento, sono le seguenti:

Possesso	***Redazione perizia***		
01.01.2008	**30.06.2008**	**30.06.2009**	**30.06.2010**
	Versamento imposta (1° rata)	**Versamento 2° rata**	**Versamento 3° rata**

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo (tra l'altro uguale al nuovo valore del saggio legale di interesse).
Poiché la norma agisce sulla data cui riferire il possesso dei beni, si determina il sorgere di un nuovo provvedimento di rivalutazione con la conseguenza che, se un soggetto avesse già rivalutato un bene e ne fosse ancora in possesso al 1° gennaio 2008, volendolo nuovamente rivalutare, dovrà predisporre una nuova perizia e determinare e versare una nuova imposta sostitutiva, chiedendo a rimborso quanto già versato e sospendendo il pagamento delle rate ancora dovute.
L'imposta sostitutiva è dovuta sul valore complessivo del bene alla data del 1° gennaio 2008, come risultante dalla perizia di stima e, in particolare, l'aliquota è del:

- 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- 4% per le partecipazioni qualificate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2008, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni. Per i terreni la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell'imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell'atto. Diversamente, in caso di cessione di partecipazioni, la perizia può essere redatta anche successivamente alla vendita. Quindi, una partecipazione ceduta, si pone, il 3 aprile 2008, può essere rivalutata con una perizia redatta successivamente. Questa possibilità, tuttavia, vale solo nel caso in cui la partecipazione non sia immessa in un regime di risparmio amministrato o gestito.

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data del 1° gennaio 2008 e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.
La scelta tra l'accedere alla rivalutazione ovvero la tassazione delle plusvalenze secondo le regole ordinarie dipende da una serie di variabili e, in sintesi:

1. pensando alle sole aree edificabili, il costo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore complessivo dell'area al 1° gennaio 2008 da un lato, e l'esborso dovuto alla tassazione della plusvalenza separatamente dagli altri redditi, piuttosto che la scelta per la tassazione ordinaria, dall'altro;
2. quanto alle partecipazioni non qualificate, il costo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 2% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2008 da un lato, e il prelievo del 12,5% sulla plusvalenza realizzata dall'altro (si ricorda che, in questa ipotesi, conviene accedere alla rivalutazione se l'importo della plusvalenza supera il 16,6% del corrispettivo presunto per la cessione della partecipazione);
3. quanto alle partecipazioni qualificate, il costo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2008 da un lato, e il prelievo che deriverebbe dall'assoggettare a imposizione progressiva il 54,6% della plusvalenza realizzata (questa percentuale è quella che ci si attende sia definita da un Decreto Ministeriale di prossima emanazione per rimodulare la quota imponibile delle plusvalenze da partecipazioni qualificate, alla luce della riduzione dell'aliquota Ires dal 33% al 27,5%).

È sempre opportuno ricordare che, per le partecipazioni, il fatto che la rivalutazione valga ai fini dei redditi diversi impedisce di dare rilevanza a tale valore nell'ambito di categorie reddituali di altro tipo, segnatamente di capitale. Quindi, se dovesse essere che un socio recede da una società, il reddito da recesso – differenza tra somme attribuite e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione - si determina secondo il valore della partecipazione non rivalutato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MANOVRA SUGLI INTERESSI PASSIVI, AMMORTAMENTI E CONTRATTI DI *LEASING*

La Finanziaria per il 2008, diventata la L. n.244 del 24 dicembre 2007, pubblicata sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.300 del 28 dicembre 2007, interviene in modo piuttosto ampio e incisivo anche in materia di reddito d'impresa.
In questa informativa diamo conto delle modifiche, piuttosto articolate, che interessano il comparto degli interessi passivi, oltre di quelle in materia di ammortamenti e leasing, argomenti questi ultimi dei quali avevamo dato un'anticipazione nella circolare mensile di novembre dello scorso anno. Segnaliamo, peraltro, che la versione definitiva della Legge Finanziaria per il 2008 è intervenuta in modo parzialmente diverso rispetto a quanto detto allora.

L'INTERVENTO SUGLI INTERESSI PASSIVI

L'intervento in materia di interessi passivi si caratterizza, innanzitutto, per la soppressione di due delle tre disposizioni che regolavano la materia fino al 31 dicembre 2007: pro rata patrimoniale e contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese (cosiddetta *thin capitalization*).
La soppressione interessa sia le imprese individuali e le società di persone da un lato (soggetti Irpef), sia le società di capitali dall'altro (soggetti Ires). Da tale soppressione deriva che, a far data dal 1° gennaio 2008, la deducibilità degli interessi passivi è regolata da due norme diverse per ciascun comparto impositivo. Infatti, per i soggetti Irpef, opera l'art.61 mentre, per i soggetti Ires, opera l'art.96 del Tuir, e le due disposizioni presentano notevoli differenze.
Quanto al primo gruppo di soggetti, si ha che la deduzione degli interessi passivi è ammessa nei limiti della percentuale che risulta dal seguente rapporto:

$$\frac{\textbf{Ricavi/proventi imponibili + ricavi /proventi esclusi}}{\textbf{Totale ricavi/proventi}}$$

Al numeratore si indicano i ricavi che concorrono normalmente alla formazione del reddito d'impresa, ma anche quelli che non vi concorrono poiché esclusi, come ad esempio i dividendi. Non vanno quindi a formare il numeratore i proventi tecnicamente definiti esenti, il che si può avere per la quota non imponibile delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni che godono di esenzione. Il denominatore, diversamente, accoglie tutti i ricavi e proventi conseguiti dall'impresa.
Da tale costruzione deriva che se un'impresa non consegue ricavi/proventi esenti, la deducibilità degli interessi passivi non soffre di alcuna limitazione, anche in presenza di dividendi parzialmente imponibili. Resta confermato che la parte eventualmente indeducibile non dà diritto ad alcuna ulteriore detrazione.
Quanto ai soggetti Ires, per pervenire alla definizione della quota eventualmente indeducibile si deve operare una serie di passaggi.
Il primo passaggio consiste nell'individuare l'area di operatività della disposizione, nel senso che, come afferma la norma, possono soffrire di indeducibilità gli interessi passivi e gli oneri assimilati. Si tratta quindi di capire che valori possano essere ricondotti a questa ampia previsione e, in tal

senso, non si può che rinviare al principio contabile I 1, integrativo del principio contabile 12, relativamente al commento alla voce C 17 del conto economico (interessi passivi e altri oneri finanziari), non senza verificare anche il contenuto della voce B 7 (spese per servizi). Da questa prima suddivisione dovrebbe emergere che non soffrono di limitazioni le spese per servizi bancari e simili che non assumono natura di interesse passivo o onere finanziario in senso stretto.
Il secondo passaggio consiste nell'escludere dal valore complessivo degli oneri finanziari individuati secondo la regola appena proposta, la quota di interessi passivi che l'impresa è nella condizione di capitalizzare, vale a dire di portare ad aumento del valore o dei beni strumentali la cui acquisizione è direttamente connessa all'assunzione di un prestito, ovvero degli immobili merce che presentano identica caratteristica (anche per l'individuazione degli interessi passivi capitalizzabili il rinvio ai principi contabili 13, 16 e 24 è assolutamente necessario). Sul punto è opportuno ricordare che il principio contabile I 1 afferma che la scrittura contabile che si deve eseguire per rilevare la capitalizzazione degli oneri finanziari non comporta la rettifica della voce C 17, ma la movimentazione della Voce A 4 – Incremento di immobilizzazioni per lavori interni, e quindi, nell'ipotesi di capitalizzazione di interessi passivi in aumento del valore di una immobilizzazione materiale, la scrittura contabile sarà la seguente:

B II – Immobilizzazioni materiali	**a**	**A 4 – Incremento di immobilizzazioni**

Questa tecnica di contabilizzazione ha un riflesso positivo sulla costruzione del risultato operativo lordo di cui si dirà tra breve.
A questo punto, il valore così determinato deve essere confrontato con gli interessi attivi di competenza: la quota di interessi passivi fino a concorrenza di quelli attivi è senz'altro deducibile.
Per l'individuazione di interessi attivi e passivi, oltre all'approccio secondo i principi contabili, è opportuno ricordare che anche la norma fiscale detta alcuni criteri, affermando che rilevano, tra gli altri, gli interessi attivi e passivi derivanti da:
a) contratti di mutuo;
b) contratti di leasing;
c) emissione di obbligazioni e simili;
d) ogni altro rapporto con causa finanziaria (quindi conti correnti, dilazioni di pagamento, ecc.).
Chiariamo con un esempio quanto detto fino a questo punto:
- Interessi passivi complessivi 1.000
- Interessi passivi capitalizzabili 200
- Interessi attivi 500

Gli interessi passivi senz'altro deducibili sono dati dall'importo degli interessi attivi, quindi 500. Al valore dato dalla differenza tra gli interessi passivi non capitalizzabili (1.000 – 200 = 800) e gli interessi attivi di 500 (ovvero gli interessi passivi integralmente deducibili), differenza pari a 300, si applica la regola successiva, che prevede la loro deduzione nel limite del 30% del risultato operativo lordo (R.O.L.). Ed è la stessa disposizione che lo definisce, precisamente come segue: valore della produzione meno costi della produzione (in pratica la voce A – B del conto economico) + ammortamenti (voce 10 lett.a e b del conto economico) + canoni di *leasing* (da ricavare dalla voce 8 del conto economico). Quindi, schematizzando:

Risultato operativo lordo	**R.O.L.**
=	**=**
Differenza tra valore e costi della produzione	**A - B**
+	**+**
Ammortamenti	**B 10 a) + B 10 b)**
+	**+**
Canoni di *leasing*	**Valore da ricavare dalla voce B 8 costi per il godimento di beni di terzi**

Se dal descritto conteggio dovesse emergere un importo di 200, l'eccedenza di interessi passivi determinata secondo il primo gruppo di calcoli – 300 – sarebbe deducibile solo per un importo pari al 30% di 200, quindi per 60, rendendosi cosi indeducibile nell'esercizio un importo di interessi passivi per 140.
L'importo di 140 che, come si è visto, non è deducibile nell'esercizio, potrebbe essere in tutto o in parte recuperato grazie a due calmieramenti a regime e uno transitorio che prevede la norma:

1. la possibilità di recuperare la deduzione di quanto non dedotto in un dato esercizio se, in un esercizio successivo, dopo aver operato tutti i conteggi del caso, si ha un importo del 30% del R.O.L. superiore all'importo degli interessi passivi di competenza di detto successivo esercizio; si osserva, tra l'altro, che questa possibilità di riporto non subisce alcuna limitazione temporale;
2. la possibilità di utilizzare la quota di R.O.L. non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi in un dato esercizio – ci si riferisce quindi a situazioni in cui il 30% del R.O.L. era superiore agli interessi passivi, che quindi sono stati integralmente dedotti – ad aumento del R.O.L. di esercizi successivi; questa possibilità, tuttavia, potrà essere sfruttata a partire dal R.O.L. che si forma nell'esercizio 2010, quindi con un effetto sterilizzato sugli esercizi 2008 e 2009;
3. questa sterilizzazione va però coordinata con una disposizione transitoria, in funzione della quale per il 2008 - che, come detto, è l'anno dal quale si applica la nuova disposizione – e per il 2009 il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato rispettivamente di € 10.000 ed € 5.000; ciò significa, di conseguenza, che, per questi due esercizi, come minimo, si potranno dedurre interessi passivi fino a concorrenza dei due detti importi.

Un altro intervento in tema di interessi passivi, meno dirompente del precedente ma comunque piuttosto significativo, riguarda in generale le imprese immobiliari. Per queste è sempre stato problematico stabilire quali costi siano deducibili, con particolare riferimento agli interessi passivi. La posizione dell'Amministrazione Finanziaria, ma pure della giurisprudenza, è stata altalenante, a volte affermando che indeducibili sono solo gli interessi di funzionamento e non anche quelli di finanziamento, a volte affermando che anche questi ultimi sono indeducibili (in tal senso la risposta 7.5 della Circolare 6/E/2006), in contrasto con la reputata piena deducibilità di tutti i predetti componenti, sostenuta da parte della dottrina (norma ADC 156/2004) oltre che, almeno indirettamente, dalla stessa Amministrazione Finanziaria (R.M. n.178/E/01).
In questo scenario, si innesta una norma di interpretazione autentica contenuta nella Legge Finanziaria per il 2008, secondo la quale sono deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione – quindi acquisto *tout court* o costruzione – degli immobili cosiddetti patrimonio, cioè non strumentali ne per natura, ne per destinazione, e nemmeno oggetto di compravendita. Essendo, come detto, norma di interpretazione autentica, essa interessa anche i comportamenti adottati in passato che hanno portato a dedurre i predetti interessi passivi in difformità dalla linea dettata dall'Agenzia delle Entrate. Si osserva, tra l'altro, che la deducibilità non è condizionata al fatto che il finanziamento sia garantito dall'immobile oggetto di acquisizione, essendo sufficiente che vi sia un nesso di scopo tra il primo e il secondo.
Inoltre, è previsto l'insediamento di un'apposita commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, che dovrà proporre un insieme di modifiche normative volte a semplificare e razionalizzare la fiscalità di questi soggetti. Ciò che qui però più interessa, è la disposizione che afferma che, fino all'introduzione di queste modifiche normative, non soffrono della limitazione in termini di deducibilità di cui si è detto prima gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. In questo secondo caso, seppure in via transitoria, si ha così la piena deducibilità di tali interessi passivi, ma ciò a condizione che vi sia una garanzia ipotecaria a garantire il prestito. Tuttavia non si dice che il finanziamento deve essere destinato all'acquisizione di questi immobili, potendosi così conseguire un possibile vantaggio – ma ciò sarà bene sia chiarito dall'Amministrazione Finanziaria -

contraendo un prestito (mutuo o conto corrente) dando in garanzia ipotecaria un immobile locato, e destinandolo genericamente al finanziamento dell'attività.

L'INTERVENTO SUGLI AMMORTAMENTI

L'intervento in materia di ammortamento è, in sé, molto semplice: è soppressa la possibilità di stanziare quote di ammortamento anticipate ovvero accelerate, sebbene quest'ultima ipotesi sia stata praticata piuttosto raramente. La soppressione degli ammortamenti anticipati è da porre in stretta relazione con la soppressione della possibilità di operare deduzioni extra contabili, benché queste potessero avere ad oggetto anche componenti ulteriori rispetto agli ammortamenti.
La norma si applica a decorrere dal 2008, anche per processi di ammortamento già in corso. Di seguito si propone lo sviluppo di un piano di ammortamento di un bene acquistato nel 2008, con aliquota del 20%. Qui, peraltro, si deve tenere conto del fatto che, volendosi attenuare l'effetto delle nuove disposizioni nel primo anno di loro applicazione, si prevede che, per i beni nuovi acquistati nel 2008, non si deve operare la riduzione alla metà dell'aliquota di ammortamento:

	Dal 01.01.2008
Anno 1	20
Anno 2	20
Anno 3	20
Anno 4	20
Anno 5	20

L'INTERVENTO SUI CONTRATTI DI LEASING

La Legge Finanziaria per il 2008 allunga la durata minima dei contratti di leasing per consentire la deduzione dei canoni. La deduzione dei canoni, infatti, è ammessa solo se il contratto ha una durata minima pari ai due terzi del periodo di ammortamento che si determinerebbe in funzione delle aliquote ordinarie di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Ciò vale, in generale, sia per i beni mobili sia per gli immobili, anche se, per questi ultimi, è introdotto un correttivo.
Quindi, prendendo ad esempio un bene con aliquota ordinaria di ammortamento del 10% (per questa operazione non si deve considerare la riduzione alla metà dell'aliquota dovuta nel primo anno di entrata in funzione del bene), la situazione comparata tra 2007 e 2008 è riassunta nella seguente tabella:

	2007	2008
Coefficiente	**10%**	**10%**
Periodo ordinario ammortamento (in mesi)	**120**	**120**
Durata minima del contratto (in mesi)	**60**	**80**

Verificata la condizione della durata minima di due terzi, per un bene mobile non si hanno ulteriori verifiche da effettuare.
Per i beni immobili, alla condizione della durata pari ai due terzi del periodo ordinario di ammortamento, si aggiunge anche quella che richiede il rispetto di una durata minima di undici anni e una massima di diciotto (erano rispettivamente otto e quindici fino al 31 dicembre 2007).
Quindi, ipotizzando il frequente caso di un immobile la cui aliquota ordinaria di ammortamento è del 3%, si avrà che:

- Periodo ordinario di ammortamento: 34 anni;
- Durata minima del contratto: 23 anni.

Peraltro, considerando l'effetto del limite superiore, nel caso proposto la durata del contratto potrà, ma non necessariamente dovrà, essere ridotta a un valore non inferiore al limite di diciotto anni. Durate inferiori non consentono la deduzione dei canoni.

La norma entra in vigore dal 2008, ma solo per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio. Ciò significa che i contratti stipulati ancora nel 2007 consentono di accedere alla deducibilità anche se di durata inferiore ai nuovi limiti.
Una regola a parte vale per la durata dei contratti di leasing relativi ai veicoli a deducibilità limitata: la deduzione, sia pure ridotta secondo le note disposizioni, è ammessa a condizione che il contratto abbia una durata almeno pari al periodo di ammortamento che si determina in funzione delle aliquote ordinarie. Il che significa, posto che l'aliquota ordinaria è del 25%, che la durata del contratto non può essere inferiore a quattro anni.
L'intervento in materia di contratti di leasing non trascura l'effetto di indeducibilità degli interessi passivi compresi nel canone. Si prevede, infatti, che i cosiddetti interessi impliciti desunti dal contratto rilevano ai fini del calcolo di cui si è detto nella sezione dedicata agli interessi passivi, e come peraltro è previsto dalla stessa disposizione specifica.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE NOVITÀ IVA E REGISTRO DELLA FINANZIARIA 2008

La L. n.244 del 24 dicembre 2007[2] (di seguito Finanziaria 2008) contiene numerose disposizioni modificative del decreto Iva. Si tratta, in particolare, di previsioni dettate in tema di:

applicazione del regime di inversione contabile (*reverse charge*) e dei relativi riflessi sanzionatori	**commi 155, 156 e 157**
regole di detrazione e di imponibilità con riferimento a veicoli e telefonia mobile	**co.261, lett.g) ed e)**
nuove regole di applicazione del valore normale ai fini Iva	**co.261, lett.a), b), c) e d)**
responsabilità solidale del privato acquirente di immobili	**commi 164 e 165**
agevolazioni ai fini dell'imposta di registro per acquisti di aree situate in piani particolareggiati	**commi 25, 26, 27 e 28**

Le prime due sono questioni che, eccezion fatta per la telefonia mobile (interessata da recenti modifiche ma sotto il profilo dell'imposizione diretta), hanno avuto nell'ultimo anno una produzione legislativa ed interpretativa davvero imponente. In tal senso, le disposizioni della Finanziaria 2008 vanno ad aggiungere ulteriori ed importanti tasselli a queste discipline – recentemente innovate - nel tentativo di risolvere alcune questioni che si sono manifestate in questa prima fase di applicazione.
Con riferimento alle altre questioni le finalità che il Legislatore ha inteso perseguire sono essenzialmente due: conformare la legislazione nazionale agli indirizzi comunitari in tema di lotta alle frodi Iva e contrastare l'evasione in settori, quali quello immobiliare, dei veicoli stradali e della telefonia mobile che per loro natura si prestano con continuità a tali fenomeni.

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL REVERSE CHARGE

Le modifiche alla disciplina dell'inversione contabile si muovono lungo due direttrici principali: la prima riguarda gli aspetti di carattere sanzionatorio (co.155), la seconda l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del particolare regime alle cessioni di fabbricati strumentali per natura (commi 156 e 157). Viene poi prevista (commi 162 e 163), a partire dal 1° febbraio 2008, un'esplicita esclusione dal regime dell'inversione contabile per i servizi resi nei confronti di un contraente generale (o cosiddetto "*general contractor*"). Vale la pena ricordare che l'Agenzia delle Entrate con la R.M. n.155/E del 5 luglio 2007 aveva trattato esplicitamente la fattispecie, concludendo per l'assoggettamento al regime di tali operazioni.
Trattiamo ora separatamente le due questioni sopra accennate.

[2] Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.300 del 28 dicembre 2007.

Modifiche al sistema sanzionatorio: meno rischi in assenza di danno per l'erario e responsabilità solidale

Con una modifica alquanto opportuna[3] la Finanziaria 2008 interviene per "alleggerire" notevolmente il peso delle sanzioni applicabili ai contribuenti nei casi di errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile per le operazioni di cui agli artt.17 e 74 commi 7 e 8 del DPR n.633/72. Rientrano, quindi, in questa previsione sia le operazioni riguardanti le prestazioni di subappalto nell'edilizia che quelle relative alla cessione dei fabbricati strumentali, ma anche quelle riferite alla cessione di rottami e simili, oro da investimento, gas ed energia elettrica.

Con la disposizione contenuta nel co.155, infatti, viene introdotto un nuovo co.9-*bis* all'art.6 del D.Lgs. n.471 del 18 dicembre 1997, al fine di ridurre in modo significativo le penalità applicabili ai contribuenti in tutti quei casi in cui l'errata applicazione del regime non conduce ad una penalizzazione per l'erario. Si riporta, di seguito il testo della nuova disposizione.

Il nuovo co.9-*bis*, art.6, D.Lgs. n.471/97

1° PERIODO - "È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2° PERIODO - La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento.

3° PERIODO - Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo19 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo.

4° PERIODO - Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

5° PERIODO - È punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile".

A fronte dell'ammorbidimento delle sanzioni nei casi di mancato danno per l'erario, tuttavia, la nuova previsione introduce un principio di responsabilità solidale tra cedente (o prestatore) e cessionario (o committente) secondo il quale:

- in caso di omesso versamento dell'imposta da parte del cedente o del prestatore, il committente o cessionario risponde in solido sia della sanzione che dell'omesso versamento di imposta;
- nei casi di irregolarità nell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, ma con regolare assolvimento dell'imposta, tanto il cedente (o prestatore) quanto il cessionario (o committente) rispondono in solido per il pagamento della sanzione ridotta.

[3] Con la circolare n.11/E/07 l'Agenzia delle Entrate aveva fornito indicazioni per regolarizzare – con emissione di nota di variazione entro l'anno ai sensi dell'art.26 del DPR n.633/72 - la sola ipotesi di erronea emissione della fattura con addebito dell'Iva in luogo della corretta applicazione del regime di inversione contabile ma non aveva affrontato le conseguenze derivanti dalla errata applicazione del meccanismo di inversione contabile il luogo della corretta applicazione del regime ordinario. Tale ultima ipotesi, prima delle modifiche introdotte dalla finanziaria 2008, portava a conseguenze sanzionatorie di assoluto rilievo anche nei casi in cui l'imposta veniva correttamente assolta.

Ancorché le sanzioni siano state alleggerite, dunque, la responsabilità solidale che grava sul soggetto che riceve la fattura con addebito dell'imposta imporrà a quest'ultimo soggetto l'adozione di particolari cautele al fine di assicurarsi che il cedente abbia correttamente versato l'imposta. Tale disposizione, infatti, opera a prescindere dal fatto che ci sia stato o meno un accordo tra le parti in frode al Fisco. Pertanto, il soggetto che, pur ricevendo una fattura con Iva esposta abbia fondati motivi per ritenere che tale operazione debba essere correttamente assoggettata al regime dell'inversione contabile, ha tutta la convenienza a non versare la stessa al cedente o prestatore, non portare il detrazione l'imposta ed assoggettare ad Iva l'operazione con il meccanismo dell'inversione contabile. Così facendo, alla peggio, non essendovi stato danno alcuno per l'Erario in quanto l'imposta è comunque assolta, l'eventuale errata valutazione condurrà alla sanzione ridotta nella misura del 3%.
Si riportano di seguito, in forma di rappresentazione schematica, le sanzioni applicabili nei casi di irregolare applicazione del meccanismo dell'inversione contabile così come introdotti dal nuovo co.9-*bis*, art.6 del D.Lgs. n.471/97.

Le penalità applicabili agli errori commessi nell'applicazione del reverse charge

SOGGETTI	VIOLAZIONE	SANZIONE
CESSIONARIO O COMMITTENTE	Mancato assolvimento dell'imposta relativa all'acquisto di beni o servizi, connessa all'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile	DAL 100 AL 200% DELL'IMPOSTA NON ASSOLTA CON UN MINIMO DI € 258
CEDENTE O PRESTATORE	Addebito irregolare dell'imposta in fattura senza effettuare il versamento	DAL 100 AL 200% DELL'IMPOSTA NON PAGATA CON UN MINIMO DI € 258 (il cessionario o committente risponde in solido della sanzione e dell'omesso versamento di imposta non versata dal cedente o prestatore)
CESSIONARIO O COMMITTENTE **CEDENTE O PRESTATORE**	Irregolarità nell'applicazione dell'inversione contabile, ma regolare assolvimento dell'imposta	3% DELL'IMPOSTA IRREGOLARMENTE ASSOLTA CON UN MINIMO DI € 258 (al pagamento delle sanzioni sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile)
CEDENTE O PRESTATORE	Mancata emissione della fattura senza applicazione dell'imposta	DAL 5 AL 10% DELL'IMPONIBILE NON FATTURATO (il cessionario o committente è obbligato a regolarizzare l'omissione, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile)

Cessione fabbricati strumentali: nuove ipotesi di applicazione del regime

Con la lett.a) del co.156 dell'art.1 della Finanziaria 2008 viene introdotta una nuova lett.a-*bis*) al co.6 dell'art.17 del DPR n.633/72. Da un lato, quindi, viene inserita all'interno del decreto Iva l'originaria previsione contenuta nel D.M. del 25 maggio 2007 e dall'altro ne viene ampliata la portata applicativa.

La nuova lett.a-*bis*

Comma 6. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

……..

a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10;

Il citato decreto aveva, infatti, previsto che - con decorrenza 1° ottobre 2007 – le cessioni di fabbricati strumentali di cui alla lett.d), co.8-*ter* dell'art.10 del DPR n.633/72 (quelle imponibili ad Iva a seguito di opzione) dovevano essere assoggettate al regime dell'inversione contabile. Rimanevano escluse dal predetto regime e, quindi, soggette ad Iva secondo le regole ordinarie le ipotesi contemplate dalle altre lettere del citato punto 8-*ter*:

- quella di cui alla lett.a) ⇨ la cessione del fabbricato strumentale da parte del costruttore o ristrutturatore entro i 4 anni dalla ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione;
- quella di cui alla lett.b): ⇨ la cessione del fabbricato strumentale effettuata nei confronti di cosiddetti soggetti "assimilati" ai privati e cioè coloro che godono del diritto alla detrazione dell'imposta in misura alquanto limitata e, nello specifico, in misura pari o inferiore al 25% (si tratta, per citarne alcune, delle attività svolte dai medici, dagli agenti di assicurazione, dai promotori finanziari, dalle immobiliari di compravendita che cedono prevalentemente immobili abitativi);
- quella di cui alla lett.c): ⇨ la cessione del fabbricato strumentale effettuata nei confronti di soggetti acquirenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professionisti (ad esempio i privati o gli enti non commerciali).

La disposizione introdotta con il D.M. del 25 maggio 2007, ora confluita nell'art.17 del DPR n.633/72, aveva creato più di una incertezza con riferimento alla previsione contenuta nella citata lett.b) del punto 8-*ter*. Ciò era dovuto al fatto che la percentuale di pro-rata individuata all'atto della cessione del fabbricato, ancorché inferiore o pari al 25%, era per sua natura "provvisoria" e, pertanto, non si aveva alcuna garanzia che la misura di pro-rata definitivo determinata alla fine del periodo d'imposta si attestasse ad un livello superiore. Alcuni commentatori – nel tentativo di arginare le pericolose conseguenze che potevano derivare dalla possibile modifica del regime applicabile all'operazione (da imponibile per obbligo a esente) - aveva suggerito l'ipotesi di dare "copertura" a tali operazioni adottando il sistema dell'opzione "cautelativa", consegnando in tal modo l'operazione in ogni caso al regime di imponibilità.

A seguito delle nuove regole in vigore dal 1° ottobre 2007 non era più così chiaro se tale opzione "cautelativa" dovesse portare ad applicare il meccanismo dell'inversione contabile all'operazione di cessione. Ma anche la situazione opposta poteva creare problemi: in caso di pro rata "provvisorio" superiore al 25% con esercizio di opzione e quindi di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, non era chiaro quale fosse il comportamento da tenere nel caso in cui la percentuale di pro rata "definitivo" scendesse al di sotto con una riqualificazione dell'operazione ad imponibilità Iva per obbligo.

Ecco, quindi, che la nuova previsione contenuta nella Finanziaria 2008 – decorrente però solo dal 1° marzo 2008 (co.157) – che attrae al meccanismo dell'inversione contabile anche l'ipotesi contemplata alla lett.b) del punto 8-*ter* dell'art.10 del DPR n.633/72, offre una soluzione certa ai dubbi esposti in precedenza.

Dal 1° marzo 2008, quindi, solo le operazioni di cessione di fabbricati strumentali poste in essere dai costruttori o ristrutturatori entro 4 anni dalla ultimazione dei lavori e quelle poste in essere nei confronti dei soggetti non Iva andranno assoggettate ad Iva secondo le modalità ordinarie esponendo direttamente l'Iva in fattura.
Le emissioni di fatture ad aliquota "zero" (così vengono qualificate le operazioni in applicazione del regime di inversione contabile) comportano in capo ai soggetti che le pongono in essere problemi di recupero dell'Iva assolta sugli acquisti. Con riferimento alle inversioni contabili applicabili ai subappalti in edilizia (art.17, co.6, lett.a) del DPR n.633/72) era stata opportunamente modificata la disposizione contenuta nella lett.a), co.2 dell'art.30 del DPR n.633/72 al fine di inserire tali operazioni tra quelle che consentono di calcolare l'aliquota media per l'accesso al rimborso o alla compensazione delle relative eccedenze d'imposta.
Con la lett.b) del co.156 della Finanziaria 2008 viene nuovamente implementata la citata disposizione contenuta nell'art.30 del DPR n.633/72 al fine di consentire l'accesso al rimborso o alla compensazione anche per coloro che pongono in essere cessioni di fabbricati strumentali che rientrano nel meccanismo dell'inversione contabile. Per la verità, il nuovo richiamo operato dal citato art.30 al co.7 dell'art.17 del DPR n.633/72 avrà l'effetto di consentire in futuro le richieste di rimborso anche con riferimento ad operazioni in regime di inversione contabile individuate con successivi decreti. La modifica riguarda, per esplicita previsione contenuta nel co.157, i rimborsi richiesti a partire dal 1° gennaio 2008.

DISCIPLINA APPLICABILE ALLA CESSIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI

Iva applicabile secondo il meccanismo dell'inversione contabile (fattura ad aliquota zero)	Iva applicabile secondo le modalità ordinarie (fattura con Iva esposta)
DAL 1° OTTOBRE 2007 AL 28 FEBBRAIO 2008	
◈ cessioni imponibili a seguito di opzione (***lett.d punto 8-ter art.10 DPR 633/72***)	◈ cessioni da parte del costruttore o ristrutturatore entro i 4 anni dalla ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione (***lett.a, punto 8-ter, art.10, DPR n.633/72***) ◈ cessioni nei confronti di soggetti che godono del diritto alla detrazione dell'imposta in misura pari o inferiore al 25% (***lett.b, punto 8-ter, art.10, DPR n.633/72***) ◈ cessioni nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professionisti (***lett.c, punto 8-ter, art.10, DPR n.633/72***)
DAL 1° MARZO 2008	
◈ cessioni imponibili a seguito di opzione (***lett.d punto 8-ter, art.10, DPR 633/72***) ◈ cessioni nei confronti di soggetti che godono del diritto alla detrazione dell'imposta in misura pari o inferiore al 25% (***lett.b, punto 8-ter, art.10, DPR n.633/72***)	◈ cessioni da parte del costruttore o ristrutturatore entro i 4 anni dalla ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione (***lett.a, punto 8-ter, art.10, DPR n.633/72***) ◈ cessioni nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professionisti (***lett.c, punto 8-ter, art.10, DPR n.633/72***)

LA NUOVA DISCIPLINA DEI VEICOLI STRADALI A MOTORE

Con il co.261 art.1 della legge Finanziaria 2008 vengono riscritte, all'interno del decreto Iva, le disposizioni che regolano la detrazione nel settore degli autoveicoli.

A seguito della vicenda originatasi con la sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006 e culminata con la decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 giugno 2007 (provvedimento richiamato direttamente nell'art.19-*bis*1 del DPR n.633/72) viene finalmente fatta "sistemazione" della normativa interna in tale settore.

Si tratta di modifiche che, per effetto di esplicita previsione contenuta nel co.264 della Finanziaria 2008, trovano applicazione retroattiva a far data dal 28 giugno 2007 e cioè da quando la misura di detrazione del 40% dell'Iva, sia per le spese di acquisizione che per quelle di impiego degli autoveicoli, è entrata definitivamente a regime.

Con le nuove disposizioni introdotte nel corpo dell'art.19-*bis*1 vengono risolte positivamente molte questioni che – seppur accennate in modo esplicito nei vari articoli che compongono la decisione del Consiglio dell'Unione Europea – non erano state "recepite" dall'Agenzia delle Entrate tanto che, la recente risoluzione n.55/E del 12 ottobre 2007 le aveva espressamente negate.

Ci si riferisce in particolare:

- al venir meno delle limitazioni al diritto a portare in detrazione l'Iva assolta sui pedaggi autostradali (viene soppressa la lett.e) dell'art.19-*bis*1);
- al possibile riconoscimento di altre ipotesi nelle quali la limitazione al diritto alla detrazione non opera anche al di fuori dai casi di "rigida" strumentalità indicati dal Legislatore (veicoli oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio).

Tutte possibilità ora riconosciute in modo esplicito dalla nuova formulazione della disposizione contenuta nell'art.19-*bis*1 del DPR n.633/72.

Ma la modifica di maggior spessore è sicuramente rappresentata dalla eliminazione di ogni riferimento alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992,) per individuare gli autoveicoli oggetto di limitazione al diritto alla detrazione.

L'unico riferimento è ora rivolto ai **"veicoli stradali a motore",** definiti dalla lett.c) dell'art.19-*bis*1 come quei veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

Si tratta di una modifica non di poco conto che finisce per ricomprendere nell'ambito della (possibile) limitazione alla detrazione anche categorie di autoveicoli che in passato potevano pacificamente ritenersi escluse: il chiaro riferimento è rivolto alla categoria degli autocarri, in precedenza esclusi in quanto classificati alla lett.d) dell'art.54 del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992, (non richiamata nella precedente versione dell'art.19-*bis*1), ed ora ricompresi nella nuova definizione di "veicoli stradali a motore". Perdono, quindi, di significato, almeno sotto il profilo dell'Iva, le disposizioni contenute nel Provvedimento del 6 dicembre 2006 tese a riqualificare gli autocarri "fasulli" alla stregua della autovetture. Ora, per effetto delle nuove disposizioni, nessuna riqualificazione appare più necessaria atteso che tanto gli autocarri quanto le autovetture rientrano nell'ampia definizione sopra ricordata.

L'unica possibilità di "sfuggire" alla limitazione del diritto alla detrazione (forfetizzato nella misura del 40%) è quella di dimostrare che tali veicoli stradali a motore sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

Da un lato, quindi, viene riconosciuta la tanto attesa possibilità di dimostrare un utilizzo di tali veicoli per esclusive finalità aziendali o professionali (che porterebbe alla detrazione integrale dell'imposta) ma, nel contempo, viene introdotta a carico di ciascun contribuente – soprattutto con riferimento alla categoria degli autocarri – una "inversione" dell'onere della prova dell'assoluta inerenza (che in taluni casi molti commentatori non hanno esitato a definire "diabolica").

Infine, viene eliminata all'interno della tabella che accoglie i cosiddetti beni "di lusso" la fattispecie contenuta nella lett.e) e cioè gli "*autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di*

cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici". Si trattava dei veicoli cosiddetti "ad uso promiscuo" non più omologabili a partire dal 1° ottobre 1998 a seguito del recepimento delle disposizioni comunitarie che hanno ricondotto le omologazioni alle due sole categorie M (veicoli destinati al trasporto di persone) ed N (veicoli destinati al trasporto di merci).
L'unica fattispecie ad indetraibilità oggettiva nella misura del 100% rimane – ad eccezione del caso in cui i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (quali, ad esempio, le attività di compravendita o di noleggio) - quella menzionata alla lett.f) della citata Tabella B e cioè quella riguardante le acquisizioni e relative spese di impiego dei motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.
Come accennato in precedenza, nulla (o quasi) cambia in relazione alla disciplina applicabile ai costi di acquisizione ed alle spese di gestione dei veicoli in uso agli agenti e rappresentanti di commercio. Nella nuova formulazione viene, infatti, riconfermata in modo esplicito l'assenza di una qualunque forma di limitazione al diritto alla detrazione sebbene – anche per essi – non possano in assoluto escludersi valutazioni in termini di percentuali di inerenza diverse dal 100% (soprattutto legate ad un utilizzo palesemente personale e non imprenditoriale del veicolo). Da accogliere con favore, invece, la modifica riguardante l'Iva assolta sui pedaggi autostradali: per effetto dell'uniformato trattamento relativo a tutte le spese di gestione, infatti, a partire dal 2008 gli agenti potranno recuperare in detrazione il 100% dell'imposta assolta anche su tali spese.

ELIMINATO IL LIMITE OGGETTIVO ALLA DETRAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE

Con l'abrogazione della lett.g) co.1 dell'art.19-*bis*1 del DPR n.633/72, ad opera del co.261 art.1 della finanziaria 2008, viene meno la disposizione che limita al 50% la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al co.3 dell'art.16 (canoni di leasing), nonché alle spese di gestione (traffico telefonico), di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione. Va ricordato che tale limitazione già non sussisteva per gli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati dalle imprese di autotrasporto, limitatamente però ad un solo impianto per ciascun veicolo.
Per tutta la telefonia mobile, dunque, il diritto alla detrazione torna ad essere regolato – a decorrere dal 1° gennaio 2008 (co.264 Finanziaria 2008) - dal principio generale dell'inerenza.
Tuttavia, nell'evidente timore che l'assenza di limitazioni alla detrazione possa nell'immediato futuro generare comportamenti eccessivi, il legislatore ha previsto (co.255 Finanziaria 2008) per il quinquennio 2008- 2012 una specifica attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione una misura superiore al 50% dell'imposta afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione. E' probabile attendersi in futuro (la sede più appropriata è sicuramente la dichiarazione annuale Iva) una separata indicazione di tali spese per coloro che decideranno di recuperare l'imposta in misura superiore al 50%.
Certo è che il passaggio da una previsione di indetraibilità oggettiva (parziale al 50%) ad una che fissa specifici criteri selettivi di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate per coloro che eccedano la misura tradizionalmente adottata, deve essere accolta con favore dai contribuenti. Nei casi in cui sarà possibile dimostrare un uso esclusivamente "aziendale" dei telefoni cellulari, infatti, si apre la strada ad un recupero integrale dell'imposta assolta tanto all'acquisto quanto alle spese di gestione (potrebbe essere il caso, ad esempio, di cellulari aziendali dati in uso a dipendenti e/o collaboratori che al termine dell'orario di lavoro vengono riconsegnati all'azienda, senza quindi utilizzo nelle ore serali né durante i periodi di festa o di chiusura dell'azienda medesima).

LA RIVENDITA DI VEICOLI E TELEFONI CELLULARI

Un altro aspetto che ha trovato un'opportuna (anche se non compiuta) disciplina all'interno del decreto Iva è quello relativo alle rivendite di beni per i quali all'atto dell'acquisto non è stata operata la detrazione a causa di indetraibilità oggettiva.
Viene a tal fine sostituito il co.3 dell'art.13 del DPR n.633/72 (che prima regolava, con un riferimento normativo improprio, la cessione dei soli telefoni cellulari) per introdurre alla lett.c) del nuovo co.3 dell'art.13 nell'ordinamento Iva nazionale quel principio di "simmetria" che già da tempo viene considerato un principio cardine nella sovra ordinata disciplina comunitaria.

La nuova lett.c) co.3 dell'art.13 DPR n.633/72

c) per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti.

Con riferimento ai veicoli, tuttavia, le disposizioni contenute nella finanziaria 2008 non hanno colto l'occasione per risolvere positivamente la questione delle cessioni successive alla prima al fine di confermare o meno l'applicazione del regime del margine. Tale possibilità – ancora oggi riconosciuta dal vigente co.6 art.30 della L. n.388/00 – letteralmente risulta confinata alle seconde cessioni in cui la prima è avvenuta assoggettando ad Iva il 10 o il 15% del corrispettivo di cessione. Pare non esservi spazio, dunque, per ammettere l'applicazione del regime proprio dei beni usati a quelle seconde cessioni che riguardano beni assoggettati alle nuove disposizioni che ammettono la detrazione dell'imposta nella misura del 40%. Si auspicano su tale ultimo punto ulteriori interventi normativi tesi a disciplinare in modo compiuto anche la disciplina riguardante la cessione dei predetti veicoli.

IL VALORE NORMALE AI FINI IVA : LE REGOLE PER VEICOLI E CELLULARI DATI IN USO AI DIPENDENTI

Oltre all'ipotesi già vista per le cessioni a titolo oneroso di veicoli stradali a motore e di telefoni cellulari (nuova lett.c del co.3 dell'art.13 del DPR n.633/72), il co.261 della Finanziaria 2008 interviene sul medesimo co.3 per introdurre nuove deroghe alla disposizione generale che fissa "*la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi nell'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti*". Alle lett.a) e b) del citato co.3 dell'art.13, infatti, viene previsto – al fine di recepire il contenuto dell'art.80 della direttiva Ue n.112 del 2006 - che la base imponibile sia ricondotta al valore normale:

- nei casi di operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del co.5 dell'art.19, anche per effetto dell'opzione di cui all'art.36-bis, ***se le parti sono "correlate"*** e cioè se l'operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
- nei casi di messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione ***effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale***.

In ogni caso, tuttavia, il valore normale torna ad essere scardinato dal corrispettivo qualora quest'ultimo sia individuato in una misura superiore a quella appunto del valore normale.
Tali nuove disposizioni entrano in vigore, per esplicita previsione contenuta nel co.264 della finanziaria, dal 1° marzo 2008.
In relazione ai casi sopra esaminati, particolari modalità di individuazione del valore normale sono previste ai nuovi commi 5 e 6 dell'art.14 del DPR n.633/72. Essi prevedono:

- per le ipotesi di operazione intra societarie (lett.a) o messa a disposizione di cellulari (lett.b), del co.3 dell'art.13) il valore normale è determinato nei modi ordinari se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa;
- per le ipotesi di operazione intra societarie (lett. a) o messa a disposizione di cellulari (lett.b), del co.3 dell'art.13) il valore normale è costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi nei modi ordinari se i beni ceduti o i servizi prestati non rientrano nell'attività propria dell'impresa;
- per la messa a di disposizione di veicoli stradali a motore il valore normale è quello determinato a norma dell'art.51, co.4, lett.a), del Tuir, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo. In tal modo la base imponibile è praticamente ricondotta al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza di 15.000 chilometri calcolato in base alle tabelle Aci.

Infine, con la modifica apportata all'art.3 del DPR n.633/72 (il co.261 della Finanziaria 2008 ne aggiunge un ulteriore comma) viene stabilito che non costituiscono operazioni imponibili l'uso personale o familiare dell'imprenditore e la messa a disposizione a titolo gratuito dei dipendenti di veicoli stradali a motore e di telefoni cellulari per i quali è stata operata la detrazione in misura ridotta (rispettivamente, il 40% per i veicoli e la soggettiva percentuale di inerenza per i telefoni cellulari).

CESSIONI IMMOBILIARI: L'ACQUIRENTE PRIVATO E' RESPONSABILE IN SOLIDO PER IMPOSTE E SANZIONI

Il co.164, art.1 della Finanziaria introduce un nuovo co.3-*bis* all'art.60-*bis* del DPR n.633/72 al fine di introdurre una nuova ipotesi di responsabile solidale (sia per l'imposta che per le sanzioni) in capo al privato che acquista da un soggetto Iva un immobile (sia abitativo che strumentale) ad un corrispettivo differente da quello reale.

La condizione prevista affinché tale responsabilità solidale scatti consiste nel fatto che l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo. Autorevole dottrina[4] ha ritenuto che la norma - richiamando espressamente il concetto di corrispettivo effettivo – non trovi applicazione, e quindi che la responsabilità solidale non operi, qualora ci si trovi di fronte ad un accertamento con riconoscimento di una maggior base imponibile effettuata solo in forza dell'applicazione della regola del valore normale ai sensi dell'art.54, co.3 del DPR n.633/72.

In presenza della condizione sopra descritta, quindi, la nuova disposizione prevede che l'acquirente privato è responsabile in solido con il soggetto cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Deve notarsi come la regola introdotta sia addirittura più rigida di quella già prima prevista dall'art.60-*bis*, che prevede la solidarietà limitatamente all'imposta e non invece alle sanzioni (che nel caso di specie sono quelle di cui all'art.6 del DPR n.471/97 dal 100% al 200%).

A questo punto, il nuovo co.3-*bis* offre all'acquirente privato la possibilità di regolarizzare la situazione, adottando i seguenti comportamenti:

- versare la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto;
- presentare (entro lo stesso termine) all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

Inoltre, con la disposizione contenuta nel co.165, la Finanziaria 2008 modifica il co.5 dell'art.62 del DPR n.633/72 al fine di estendere il titolo del privilegio speciale dello Stato nei confronti dell'acquirente privato inadempiente.

[4] Si veda F. Ricca in "Il Fisco blinda chi compra casa", Italia Oggi del 21 dicembre 2007, il quale ha però anche correttamente affermato la necessità di attendere che l'amministrazione finanziaria si esprima sul punto

ACQUISTO TERRENI IN PIANI PARTICOLAREGGIATI: IL REGISTRO ALL'1% DIVENTA NORMA A REGIME

Al co.25 art.1 della Legge Finanziaria 2008 viene inserita all'interno del DPR n.131/86 (Testo unico per l'imposta di registro) la disposizione che consente agli acquirenti di aree situate in piani particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale di godere dell'aliquota di registro agevolata nella misura dell'1%.

Viene di conseguenza abrogata, ad opera del successivo co.27, la disposizione contenuta nel co.15 dell'art.36 del D.L. n.223/06 (manovra Visco-Bersani), successivamente modificata dalla Finanziaria 2007, che riconosceva la medesima agevolazione solamente per gli acquirenti di aree comprese in aree Peep o similari.

La vicenda di questa agevolazione, peraltro, parte da lontano e cioè dall'art.33, co.3, della L. n.388/00, norma con la quale si intendeva parificare la situazione dell'impresa costruttrice che acquistava il terreno edificabile da un soggetto Iva (scontando il registro, le ipotecarie e catastali in misura fissa) a quella dell'impresa che acquistando da un privato si trovava a scontare una imposizione proporzionale ai fini del registro complessivamente pari all'11% (8% registro, 2% ipotecaria, 1% catastale). In quest'ultimo caso, infatti, l'impresa costruttrice "trasferiva" il maggior carico fiscale sul prezzo di vendita delle abitazioni realizzate e successivamente cedute. L'unico vincolo che l'originaria disposizione agevolata prevedeva – mantenuto, seppur con una formulazione non identica, nella disposizione introdotta dalla Finanziaria 2008 – era l'obbligo di completare l'intervento entro cinque anni dalla data del trasferimento.

Inoltre, mentre l'originaria disposizione contenuta nella L. n.388/00 prevedeva oltre all'imposta di registro all'1%, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, il co.26 della Finanziaria 2008, modificando le disposizioni del D.Lgs. n.347/90 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali) assoggetta il trasferimento delle predette aree ad imposta ipotecaria nella misura del 3%, nulla disponendo per l'imposta catastale (che autorevole dottrina[5], in applicazione delle regole generali, individua nella misura dell'1%). Infine, il co.28 della Finanziaria fa decorrere tali disposizioni a partire dagli atti formati dal 1° gennaio 2008.

Breve escursus dell'agevolazione

Riferimenti	Agevolazione	Atti interessati	Condizioni
LE REGOLE PRECEDENTI			
art.33, co.3, L. n.388/00 art.76, L. n.448/01 art.2, co.30, L. n.350/03 art.36, co.5 D.L. n.223/06 art.1, co.306, L. n.296/06	➲ IMPOSTA REGISTRO 1% ➲ IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI IN MISURA FISSA	Trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione	L'agevolazione spetta a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro 5 anni dal trasferimento

[5] Vedi A. BUSANI "Terreni, il registro torna all'1%" in Il Sole 24-Ore di mercoledì 2 gennaio 2008 pag. 22.

LE REGOLE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2008			
art.1, commi 25,26,27,28, L. n.244 del 28.12.2007 (Finanziaria 2008)	➲ IMPOSTA REGISTRO 1% ➲ IMPOSTA IPOTECARIA 3% ➲ IMPOSTA CATASTALE 1%	Trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati	L'agevolazione spetta a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 5 anni dalla stipula dell'atto

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: FINANZIARIA 2008 E NOVITÀ IRPEF PER I PRIVATI

La Finanziaria 2008, come è consuetudine, prevede diversi interventi in materia di agevolazioni e sgravi riservati alle persone fisiche, compresi quelli in materia di recupero del patrimonio edilizio (*bonus* 36%) prorogato fino al 2010, di proroga dell'Iva agevolata al 10%, oltre che di proroga dello sconto del 55% a fronte degli interventi in materia di risparmio energetico. Di seguito si riepilogano i tratti principali delle novità.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

In presenza di almeno quattro figli, è riconosciuta un'ulteriore detrazione già dal periodo d'imposta 2007, per carichi di famiglia, pari a 1.200 euro, da ripartire secondo il seguente schema:

- 50% tra i coniugi se gli stessi non sono separati;
- 100% del coniuge cui l'altro risulta fiscalmente a carico;
- sulla base dell'affidamento deciso giudizialmente, in caso di separazione.

Se la detrazione spettante è di ammontare superiore all'Irpef lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni per carichi di famiglia (art.12 Tuir) e delle altre detrazioni (art.13), è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'Irpef (dovrà essere un apposito decreto a stabilire le modalità di attribuzione di tale ammontare).

Da sottolineare come al fine del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e per tipologie di reddito, da calcolare sul reddito complessivo, quest'ultimo va considerato, già dal 2007, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze, secondo l'innovazione apportata dal co.15.

DETRAZIONI AGLI INQUILINI

Per gli inquilini con contratti di affitto (di unità immobiliari adibite ad abitazione principale) stipulati o rinnovati ai sensi della L. n.431/98, è prevista una detrazione (fissa) pari a:

- 300 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- 150 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41;

Le detrazioni aumentano a 991,60, per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, se chi stipula il contratto per l'abitazione da destinare a principale (sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori) è un giovane di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Le detrazioni, usufruibili già dal 2007, vanno rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità è adibita ad abitazione principale, e non sono tra loro cumulabili (è lasciato al contribuente il diritto di scegliere la detrazione più favorevole).

Se la detrazione spettante è di ammontare superiore all'Irpef lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni, vale la stessa regola prevista per la detrazione descritta in precedenza.

Sempre in materia di affitti, però con decorrenza 2008, è prevista l'estensione della detrazione del 19% del canone di locazione pagato per l'alloggio degli studenti universitari fuori sede, ai canoni relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o in locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti ed enti senza fine

di lucro e cooperative. Resta valido che l'alloggio deve trovarsi in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri da casa e, comunque, in provincia diversa.

GLI ALTRI SCONTI

Ulteriori sconti, con decorrenza 2008, sono:

- la detrazione del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale; l'importo massimo di spesa detraibile è di 500 euro;
- la detrazione del 19%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, per un importo non superiore a 250 euro.

Sempre in materia di detrazioni, passa a 4.000 euro il tetto per la detrazione degli interessi passivi pagati su mutui contratti per l'abitazione principale.
Infine, è stata prorogata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la detrazione del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per figlio.

LA PROROGA DELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Già con la finanziaria dello scorso anno era stata disposta una proroga, per il 2007, del *bonus* 36%, che consiste, secondo i nuovi termini disposti dalla manovra per il 2008, nella possibilità di portare in detrazione dell'Irpef una quota delle spese sostenute (fino ad un massimo di 48 mila euro):

a) per interventi di recupero realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, da parte delle persone fisiche negli anni 2008, 2009, 2010; si tratta delle seguenti tipologie di interventi:
 - interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
 - interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali;
 - la realizzazione di autorimesse e di posti auto;
 - gli altri interventi elencati nell'art.1, co.1, della L. n.449/1997 (messa a norma degli edifici, eliminazione delle barriere architettoniche, prevenzione degli infortuni domestici, contenimento dell'inquinamento acustico, conseguimento del risparmio energetico, ecc…) che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;
b) per l'acquisto di unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio; in questo caso i lavori devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, mentre la successiva vendita o assegnazione deve avvenire entro il 30 giugno 2011.

Continua ad essere riproposta la condizione necessaria per fruire dell'agevolazione, introdotta nel recente passato, in base alla quale l'agevolazione spetta a patto che il costo sostenuto per la mano d'opera sia evidenziato in fattura.
Con riferimento, invece, al limite dei 48 mila euro, si ricorda come, per le spese sostenute, tale soglia deve essere riferita alla singola unità immobiliare, regola già valida nel 2007. da ripartire, in caso di più titolari, tra i soggetti aventi titolo a godere della detrazione.
A parte le modifiche descritte in precedenza, continuano ovviamente a valere tutte le regole e le modalità sin qui applicate, cui occorre far riferimento per la corretta esecuzione degli adempimenti connessi.

PROROGA DELL'ALIQUOTA AGEVOLATA PER LE MANUTENZIONI SUGLI IMMOBILI ABITATIVI

Per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2008, la disposizione in base alla quale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.7, co.1, lett.b), della L. n.488/99 si applica l'aliquota Iva agevolata del 10%, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni previste.
Gli interventi di ristrutturazione e di recupero edilizio (lett.c) e d) dell'art.31, co.1, L. n.457/78 –

trasfuso nell'art.3 del DPR n.380/01) danno comunque diritto all'aliquota Iva del 10%, mentre per i corrispettivi relativi agli interventi su unità immobiliari non abitative, deve applicarsi l'aliquota ordinaria del 20%.

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER IL RISPARMIO ENERGETICO

La Finanziaria 2008, dopo che la manovra dello scorso anno aveva introdotto una serie di agevolazioni (inizialmente di natura temporanea, per il solo 2007), per la realizzazione di interventi finalizzati al rendimento energetico degli edifici, introduce sia una proroga che un ampliamento dei costi agevolabili. In particolare:

- si prevede che le disposizioni citate in precedenza si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;
- si prevede che le disposizioni di cui al co.347 (installazione di caldaie ad alta efficienza) si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009 (quest'ultima possibilità, però, è subordinata ad apposito decreto ministeriale con cui saranno stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici.

Tutte le ipotesi di agevolazione, sintetizzate nella tabella che segue, sono regolate, al fine della loro fruizione, dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.

La manovra per il 2008 interviene anche sul fronte delle modalità di godimento del beneficio, che, a fronte delle spese sostenute, è quella della detrazione dall'imposta lorda, in misura pari al 55%, da ripartire in un numero di quote annuali non inferiore a tre anni e non superiore a dieci (la norma originaria prevedeva esclusivamente tre anni) a scelta irrevocabile del contribuente da operare all'atto della prima detrazione.

Nello specifico, gli interventi interessati sono relativi:

1) alla riqualificazione energetica complessiva di edifici esistenti;
2) alla riduzione delle perdite di energia;
3) all'installazione di pannelli solari;
4) all'installazione di caldaie ad elevata efficienza.

Ai fini del godimento della detrazione, trovano applicazione le modalità in vigore per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (36%), con l'aggiunta delle seguenti ulteriori condizioni:

- la necessità di una asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, della rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti dalla legge;
- l'acquisizione della certificazione energetica dell'edificio di cui al D.Lgs. n.192/05 (art.6), se introdotta dalla regione o dall'ente locale, oppure di un "attestato di qualificazione energetica" predisposto ed asseverato da un professionista abilitato (non richiesta per gli interventi di cui al co.345, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al co.346).

Intervento	Descrizione	Importo massimo della detrazione	Importo massimo della spesa detraibile
Riqualificazione energetica degli edifici esistenti (co.344)	Per le spese documentate e sostenute, relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti finalizzati al conseguimento di un livello di risparmio energetico fissato dallo stesso co.344 (si tratta di un allegato tecnico al D.Lgs. n.192/05 riportante i requisiti della prestazione energetica degli edifici), spetta una detrazione dall'imposta lorda (55%), da ripartire in quote annuali di pari importo, di quanto rimasto effettivamente a carico del contribuente.	100.000	181.818,18

Incentivi per la riduzione delle perdite di energia (co.345)	Per le spese documentate e sostenute, per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, spetta un detrazione dall'imposta lorda, sempre per una quota pari al 55%, degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in quote annuali. La norma prevede espressamente i requisiti tecnici da rispettare pena l'impossibilità di godere del beneficio.	60.000	109.090,91
Incentivi per la promozione del solare termico (co.346)	Per le spese documentate e sostenute, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università, compete una detrazione, sempre nella misura del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.	60.000	109.090,91
Incentivi per l'installazione di caldaie ad elevata efficienza (co.347)	A fronte delle spese sostenute, e relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (e non, dopo l'ampliamento operato dal co.20) e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, è prevista la detrazione del 55% degli importi rimasti a carico, con il consueto meccanismo del riparto in quote annuali di uguale importo.	30.000	54.545,45

REDDITI FONDIARI

Sempre in materia immobiliare, il co.13 dell'art.1 dispone la nuova previsione della soglia minima di 500 euro, che esenta dalle imposte chi possiede esclusivamente redditi fondiari non superiori a tale importo. La norma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, quindi già dalle prossime dichiarazioni dei redditi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: FINANZIARIA 2008 - LA NUOVA TASSAZIONE FISSA DEL REDDITO D'IMPRESA E DI PARTECIPAZIONE AL 27,50%

La Finanziaria 2008 ha introdotto un nuovo regime (opzionale) di tassazione proporzionale per le persone fisiche esercenti attività d'impresa ovvero per i redditi da partecipazione in società di persone. Il regime prevede la possibilità di tassare il reddito d'impresa, o di partecipazione, separatamente **con l'aliquota fissa del 27,50%.** Tale circostanza si potrebbe rilevare particolarmente vantaggiosa in quanto la tassazione Irpef, ordinariamente prevista con aliquote progressive per scaglioni di reddito (che per i redditi eccedenti i 28.000 euro prevede una tassazione che va dal 38% sino al 43% qualora il reddito superi i 75.000 euro), viene sostituita con un una tassazione ad aliquota fissa pari al 27,50%.
Il nuovo regime sconta, però, un importante handicap. La tassazione proporzionale, infatti, è solo "provvisoria" nel senso che è subordinata al fatto che gli utili restino investiti in azienda. Nel momento in cui questi vengono prelevati per essere utilizzati ai fini privati, infatti, si torna alla ordinaria tassazione progressiva scomputando a credito, però, l'imposta sostitutiva versata.
Si propone di seguito una breve tabella riassuntiva delle principali caratteristiche del nuovo regime di tassazione, avendo cura di segnalare che al momento attuale manca ancora il decreto attuativo che disciplinerà, tra gli atri, i termini e le modalità di opzione nonché alcuni aspetti operativi che non trovano adeguata regolamentazione nel testo normativo.

▶▶ Capitolo 2 - IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE IN SINTESI ◀◀	
SOGGETTI INTERESSATI	Il nuovo regime si applica alle persone fisiche: ➢ **titolari di reddito di impresa** (ditta individuale); ➢ **soci di società di persone.** **Per poter optare per il regime di tassazione proporzionale occorre adottare il regime di contabilità ordinaria.**
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE	Al regime si accede in base ad apposita opzione da parte dei contribuenti. L'opzione interessa solo **l'impresa in contabilità ordinaria**. Al momento attuale non sono conosciuti i termini e le modalità di esercizio dell'opzione che saranno stabiliti da un apposito decreto. Nemmeno è dato di sapere se l'opzione avrà una validità minima da rispettare ovvero sia valida sino a revoca.
DECORRENZA	Il nuovo regime è applicabile a partire **dal periodo d'imposta 2008.**
MISURA DELLA TASSAZIONE	Il reddito, qualsiasi sia il suo ammontare, è assoggettato a tassazione separata **con aliquota fissa del 27,5%**. Trattandosi di tassazione separata, il reddito imponibile inoltre non è soggetto alle addizionali locali (regionali e comunali).
CONDIZIONE PER BENEFICIARE DELLA TASSAZIONE SEPARATA	La tassazione con aliquota fissa del 27,50% è subordinata al fatto che il **reddito** della ditta individuale o della società **non sia prelevato**.

EFFETTI SULLA DISTRIBUZIONE O PRELEVAMENTO DEGLI UTILI	In caso di **successivo prelievo o distribuzione ai soci:** ➢ il reddito già soggetto a tassazione separata del 27,5% **concorre al reddito imponibile dell'anno nel quale è avvenuto il prelievo;** ➢ l'imposta del **27,5%** si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti. Tale circostanza determina la necessità di dover ricalcolare le tasse in via ordinaria, applicando le aliquote Irpef differenziate per scaglione di reddito.
LA FUORIUSCITA DAL SISTEMA	La fuoriuscita (revoca o cessazione) dal regime comporterà **che tutti gli utili formati nel periodo di tassazione proporzionale si considereranno distribuiti.** Da ciò conseguirà la necessità di ricalcolare le imposte in modo ordinario sull'intero importo degli utili esistenti al momento della fuoriuscita.

La convenienza per esercitare l'opzione dovrà essere valutata con attenzione caso per caso considerando le molte variabili che potrebbero incidere sugli effetti (tra le quali l'incidenza, tra l'altro, delle spese deducibili dal reddito, della detrazioni per carichi familiari e delle eventuali esigenze di "prelievo" degli utili prodotti dall'azienda).
Occorrerà, quindi, non appena si conosceranno tutte le regole applicative del nuovo sistema, procedere ad una approfondita analisi della situazione dei soggetti potenzialmente interessati alla scelta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE: NUOVI VINCOLI E NUOVE OPPORTUNITÀ

Anche quest'anno la Finanziaria ha previsto l'assegnazione di risorse destinate a favorire lo sviluppo delle imprese italiane. L'anno scorso abbiamo assistito ad un'evoluzione sostanziale nel mondo delle agevolazioni destinate al settore dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo. Quest'anno assisteremo ad un percorso di assegnazione delle risorse atto principalmente a creare competitività delle nostre aziende e sviluppo della produzione.
Affianco alla politica di sostenimento delle imprese, è stato introdotto un limite all'ammontare dei crediti di imposta utilizzabili in compensazione, con l'obiettivo collettivo di rispettare i tetti di spesa annuale che la Pubblica Amministrazione si è data per gli anni a venire
Vediamo il contenuto dei principali obiettivi cui tenderanno i bandi di questi prossimi mesi e le novità in termini di limitazioni sull'utilizzo dei crediti maturati negli anni pregressi.

LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA

L'art.1 della L. n.244 del 24 dicembre 2007, al co.53, ha previsto che "a partire dal 1º gennaio 2008 i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro." Si tratta di una novità nell'utilizzo dei crediti di imposta già maturati cui tutte le imprese devono attenersi, indipendentemente da quanto originariamente previsto dalla legge istitutiva dell'agevolazione che ne ha generato il diritto. Questo significa che tutte le aziende che abbiano acceduto ad agevolazioni riconosciute sotto forma di credito di imposta, si trovano a dover riformulare la pianificazione del relativo utilizzo in compensazione, per rispettare il limite massimo annuale fissato pari a € 250.000,00.
La parte eccedente i 250.000,00, comunque spettanti all'impresa, non va persa: dovrà essere riportata in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive del credito d'imposta e sarà compensabile a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Esempio

➲ Credito di imposta maturato e compensabile nel 2008 secondo le previsioni normative della normativa istitutiva del credito stesso	€ 300.000,00
➲ Credito di imposta effettivamente compensabile nel 2008, a seguito delle disposizioni imposte dalla Finanziaria per il 2008	€ 250.000,00
➲ Eccedenza compensabile a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza	€ 50.000,00

Occorre ricordare che la Finanziaria ha, peraltro, previsto alcune deroghe all'applicabilità di questa limitazione.

Il limite massimo di € 250.000,00 non è infatti applicabile al credito d'imposta previsto dal co.280 della Finanziaria 2007 (credito per la ricerca), a partire dalla data del 1º gennaio 2010.
Una deroga "limitata" è stata prevista anche a favore delle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo ed ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art.87, par.3, lett.a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea, con un fatturato annuo non superiore ad € 5.000.000,00:

a) che beneficiano del *c.d. bonus aggregazioni*;
b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2007.

Quest'ultima deroga è "limitata" sotto un triplice profilo:

- per far fronte al cumulo di tali crediti di imposta che verranno utilizzati in compensazione, in Finanziaria sono stati assegnati 10 milioni di Euro complessivi: questo significa che le imprese interessate dovranno tener strettamente monitorata l'uscita di un D.M. con il quale verranno stabilite le procedure per assicurare il rispetto del limite di tale stanziamento;
- è stato previsto l'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate di un'istanza preventiva di interpello;
- l'efficacia di tali disposizioni è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione della Commissione Europea e quindi solo dopo che essa interverrà la deroga potrà ritenersi effettivamente operativa.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN AREE DEPRESSE

La Finanziaria ha fatto un "piccolo sgambetto" a favore delle imprese beneficiarie dell'agevolazione prevista dall'art.8 della L. n.388/00, poiché ha previsto la soppressione del relativo "*quinto periodo del co.1[…], introdotto dal co.4-bis dell'art.4 del D.L. n.300/06, convertito, con modificazioni, dalla L. n.17/07*", il quale citava testualmente: "per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti e' prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008".

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Con il co.66 dell'art.1, la Finanziaria ha previsto che per gli investimenti in ricerca e sviluppo legati a contratti con università ed enti pubblici di ricerca, un'elevazione:

- dal 15 al 40% della percentuale su cui calcolare il credito d'imposta;
- del tetto massimo su cui calcolare il credito d'imposta per ciascun periodo d'imposta da 15 milioni di euro a 50 milioni di euro.

INTERVENTI A FRONTE DI INVESTIMENTI VOLTI A PREVENIRE IL RISCHIO DI ATTI ILLECITI

Con l'art.1, co.228, la Finanziaria ha istituito misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, comprendendo anche l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, a favore delle **piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.**
Si tratta di un credito di imposta, riconosciuto in regime *de minimis,* e concesso per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, pari all'80% del costo sostenuto da parte di tali imprese, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario.
Il credito d'imposta sarà fruibile secondo l'ordine cronologico di invio delle istanze e fino ad esaurimento delle stesse e:

- non sarà cumulabile con altre agevolazioni;

- non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'Irap;
- non rileverà ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109, co.5, del Tuir;
- sarà compensabile secondo le regole fissate dall'art.17 del D.Lgs. n.241/97;
- dovrà essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria è atteso un D.M., con il quale saranno fissate le modalità attuative.

La Finanziaria ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta anche a favore degli **esercenti attività di rivendita di generi di monopolio**, operanti in base a concessione amministrativa. Essi potranno ottenere, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta a fronte delle spese sostenute:

- per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza;
- e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

Si tratta di un credito d'imposta, riconosciuto nell'ambito del regime *de minimis,* che sarà assegnato secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze e pari all'80% del costo sostenuto per i beni e servizi ammessi ad agevolazione, fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per ciascun beneficiario

Pena la decadenza dal beneficio, in riferimento a ciascun periodo d'imposta dovrà essere indicato il contributo maturato, nella relativa dichiarazione dei redditi. Il credito di imposta:

- non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né della base imponibile Irap;
- non rileverà ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109, co.5, del Tuir;
- potrà essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.241 del 9 luglio 1997 e successive modificazioni.

Come per la disposizione sopra vista, anche in questo caso, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria sarà emanato un D.M. attuativo.

CREDITI DI IMPOSTA A FAVORE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

La Finanziaria ha pensato anche ai professionisti che intendono sviluppare la propria attività aggregandosi.

La Finanziaria, ha istituito, con l'art.1, co.70 e ss., il riconoscimento di un credito d'imposta destinato specificatametne "*agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti*". Il tetto numerico dei professionisti coinvolgibili trova una deroga per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale: per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, la Finanziaria ha infatti chiarito che i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per poter accedere al credito d'imposta, occorre che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione (per i servizi di medicina primaria potrebbero essere previste condizioni diverse attraverso il su citato decreto); non è invece ottenibile da parte delle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Il credito d'imposta, la cui effettiva operatività resta subordinata all'ottenimento da parte dello Stato Italiano dell'autorizzazione della Commissione Europea, sarà pari al 15% dei costi che il "gruppo" sosterrà:

- per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:
 - beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;
 - programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi;

- per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Saranno interessate al riconoscimento di tale agevolazione, le operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010 e saranno in particolare ammessi i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata fino ai successivi dodici mesi.
Il credito d'imposta dovrà essere riportato nella relativa dichiarazione dei redditi e sarà utilizzabile in compensazione.
Si è in attesa di uno specifico Decreto del Ministro delle Finanze, attraverso il quale saranno determinate le modalità attuative e verranno definite le procedure di monitoraggio e di controllo, le specifiche cause di revoca del credito d'imposta, contemplando anche l'ipotesi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.

AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Con l'art.2, co.188, la Finanziaria ha autorizzato Sviluppo Italia Spa a rinegoziare una serie di mutui accesi sulla base della legislazione in favore dell'autoimprenditorialità.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI: LAVORO, IMPRESE INNOVATIVE, SVILUPPO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GESTIONE QUOTE DI EMISSIONE GAS SERRA, ESERCENTI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI, ATTIVITÀ DI RICERCA NEL SISTEMA ENERGETICO E DI RIUTILIZZO DI AREE INDUSTRIALI

Con l'art.2, co.554, la Finanziaria ha previsto che l'85% delle economie derivanti da provvedimenti di revoca delle agevolazioni previste dalla L. n.488/92 vengano destinate annualmente, con Decreto Sviluppo economico da adottare entro il 30 ottobre di ogni anno, anche:

- alla realizzazione di un programma nazionale destinato ai **giovani laureati** residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma sarà disciplinata con D.M. d'intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria per il 2008;
- all'assegnazione di agevolazioni alle **imprese innovatrici in fase di start up**, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni saranno disciplinati con apposito D.M., da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria;
- alla proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli **esercenti impianti di distribuzione di carburanti** *ex* L. n.448/98.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2008

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 gennaio al 15 febbraio 2008, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Martedì 15 gennaio

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Mercoledì 16 gennaio

- **Regolarizzazione omessi/insufficienti versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 17 dicembre con sanzione ridotta al 3,75% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità. Sul punto si ricorda che a decorrere dal 1 gennaio 2008 è aumentata la misura dell'interesse legale che è passato dal 2,5% al 3%.

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 gennaio** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- **Versamenti Iva**

Scade mercoledì **16 gennaio,** unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito, al netto dell'acconto versato a dicembre, eventualmente dovuta per il mese di dicembre 2007 (codice tributo 6012).

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **16 gennaio 2008** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di dicembre, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di dicembre relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 gennaio** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n. 19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre mercoledì **16 gennaio** scade anche il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota riferibile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Ravvedimento del saldo ICI 2007**

Il **16 gennaio** è anche l'ultimo giorno utile per regolarizzare, con sanzione ridotta al 3,75%, l'omesso o insufficiente versamento del saldo ICI 2007 scaduto lo scorso 17 dicembre 2007. Sul punto si ricorda che a decorrere dal 1 gennaio 2008 è aumentata la misura dell'interesse legale che è passato dal 2,5% al 3%.

Giovedì 17 gennaio

- **Eredi delle persone decedute dopo il 16/02/07 che presentano Unico 2007 per conto del *de cuius***
- Versamento da parte degli eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2007 dell'Irpef e dell'Irap a saldo per l'anno 2006 con maggiorazione dello 0,40%.
- Versamento da parte degli eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2007 dei contributi Inps a saldo per il 2006 calcolati sul reddito eccedente il minimale di artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps con maggiorazione dello 0,40%.
- Versamento da parte degli eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2007 dell'Iva relativa al 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo 2007 – 18 giugno 2007 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

Lunedì 21 gennaio

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade il **21 gennaio 2008** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di dicembre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile e del IV° trimestre 2007 per coloro che presentano la dichiarazione con periodicità trimestrale. Sempre entro Lunedì 21 si dovrà trasmettere anche la dichiarazione riferita all'anno 2007 da parte dei contribuenti tenuti all'adempimento con cadenza annuale.

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di dicembre**

Il **21 gennaio 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Presentazione denunce ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

Scade sempre il **21 gennaio 2008** il termine ultimo per procedere alla presentazione al Comune della denuncia per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in seguito ad occupazione di locali ed aree tassabili, ovvero variazione delle superfici già dichiarate, avvenuta nel corso dell'anno 2007. La denuncia deve essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dai singoli comuni.

Lunedì 28 gennaio

- **Ravvedimento acconto IVA 2007**

Scade il **28 gennaio** il termine ultimo per effettuare il ravvedimento dell'acconto IVA 2007 non versato o versato in misura insufficiente, con sanzione ridotta al 3,75%, da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità. Sul punto si ricorda che a decorrere dal 1 gennaio 2008 è aumentata la misura dell'interesse legale che è passato dal 2,5% al 3%.

Martedì 29 gennaio

- **Ravvedimento tardiva presentazione modello 770 ordinario**

Scade il **29 gennaio** il termine ultimo per regolarizzare entro 90 giorni l'omessa presentazione del modello 770 ordinario da parte dei contribuenti che non vi hanno provveduto entro lo scorso 31 ottobre 2007 affinché il medesimo non sia considerato omesso.

Mercoledì 30 gennaio

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.01.2008. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

Giovedì 31 gennaio

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al IV trimestre 2007 ovvero all'anno 2007**

Il **31 gennaio 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel IV trimestre 2007, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere con tale periodicità. Sempre **giovedì 31 gennaio** scade anche il termine di presentazione degli elenchi per gli acquisti e per le cessioni intracomunitarie effettuate dagli operatori con obbligo di presentazione con periodicità annuale. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Presentazione del modello EMens**

Entro il **31 gennaio** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte dei committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e di lavoro autonomo occasionale nonché da parte degli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione.

- **Presentazione dichiarazioni CONAI**

Scade il **31 gennaio 2008** anche il termine per la presentazione del modello 6.15, per la richiesta dall'esenzione del contributo per imballaggi cauzionati, e del modello 6.16 per le quantità acquistate in esenzione nell'anno precedente, per circuito cauzionale, non restituite dalla controparte.

- **Trasmissione telematica del modello UNICO 2007 delle persone decedute dopo il mese di febbraio 2007**

Scade il **31 gennaio 2008** il termine ultimo per la trasmissione in via telematica, da parte degli intermediari abilitati, del modello Unico 2007 per i contribuenti deceduti dopo il mese di febbraio 2007.

- Versamento del canone annuale di abbonamento RAI.
- Termine ultimo per il versamento del contributo annuo obbligatorio 2008 da parte dei revisori contabili.
- Termine ultimo per procedere alla denuncia, ai sensi degli articoli 30 e 34 del TUIR, agli uffici del territorio delle variazioni inerenti ai redditi dominicali e agrari avutesi nel corso dell'anno solare precedente.
- Versamento quale prima o unica rata della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) da parte dei contribuenti obbligati.
- Versamento quale prima o unica rata dell'imposta comunale sulle pubbliche affissioni da parte dei contribuenti obbligati.
- Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw e con bollo scadente a dicembre 2007 nonché da parte dei proprietari di ciclomotori.

Mercoledì 13 febbraio

- **Ravvedimento tardiva presentazione elenchi clienti/fornitori**

Scade il **13 febbraio** il termine ultimo per regolarizzare entro 90 giorni l'omessa presentazione dell'elenco clienti e fornitori, con sanzione ridotta a 1/8, da parte dei contribuenti che avrebbero dovuto eseguire tale adempimento entro lo scorso 15 novembre 2007.

Venerdì 15 febbraio

- **Regolarizzazione omessi/insufficienti versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 16 gennaio con sanzione ridotta al 3,75% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità. Sul punto si ricorda che a decorrere dal 1 gennaio 2008 è aumentata la misura dell'interesse legale che è passato dal 2,5% al 3%.

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma